



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXI - n. 48

**Publicato sul sito www.agcm.it
6 dicembre 2021**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A528 - FBA AMAZON	
<i>Provvedimento n. 29891</i>	5
I843 - NUOVO IMAIE/SCF	
<i>Provvedimento n. 29893</i>	7
I848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA	
<i>Provvedimento n. 29894</i>	8
I848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA	
<i>Provvedimento n. 29895</i>	21
A549 - RIDA/ECOLOGIA VITERBO	
<i>Provvedimento n. 29911</i>	23
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	37
C12411 - IREN/BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY	
<i>Provvedimento n. 29892</i>	37
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	41
IP349 - VOLOTEA-CANCELLAZIONE VOLI POST-COVID	
<i>Provvedimento n. 29896</i>	41
IP350 - BLUE PANORAMA-CANCELLAZIONE VOLI POST-COVID	
<i>Provvedimento n. 29897</i>	46
PS11938 - STEGGI ASCENSORI-ASSISTENZA ASCENSORI	
<i>Provvedimento n. 29898</i>	49

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A528 - FBA AMAZON

Provvedimento n. 29891

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTO il proprio provvedimento n. 27623 del 10 aprile 2019, con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Amazon EU S.à r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento n. 28190 del 17-18 marzo 2020, con il quale è stato deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 20 novembre 2020;

VISTO il proprio provvedimento n. 28439 del 10 novembre 2020, con il quale è stato deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 30 aprile 2021;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 28 dicembre 2020;

VISTO il proprio provvedimento n. 28586 del 23 febbraio 2021, con il quale è stato deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 31 maggio 2021;

VISTO il proprio provvedimento n. 29674 del 18 maggio 2021, con il quale è stato deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 19 novembre 2021;

VISTA l'Integrazione della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 1° settembre 2021;

VISTA la memoria delle Società del gruppo Amazon, Parti del procedimento, pervenuta il 14 ottobre 2021;

SENTITE in audizione finale davanti all'Autorità, il 18 ottobre 2021, le Società del gruppo Amazon, Parti del procedimento, che ne avevano fatto richiesta;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATE la complessità della fattispecie e la necessità di disporre di un termine adeguato a valutare compiutamente il complesso della documentazione in atti;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 19 novembre 2021;

DELIBERA

che il termine di conclusione del procedimento è prorogato al 30 novembre 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

I843 - NUOVO IMAIE/SCF*Provvedimento n. 29893*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il D. Lgs. n. 35 del 15 marzo 2017 e, in particolare, l'articolo 44;

VISTO il proprio provvedimento n. 28438 del 3 novembre 2020, con il quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti delle società Nuovo Istituto Mutualistico per la Tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori e SCF S.r.l., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE in relazione alla proposta di tali società di procedere alla costituzione di una impresa comune;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATE la complessità delle fattispecie oggetto del procedimento e del quadro normativo, nonché l'ampiezza e complessità della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria oggetto di valutazione;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 dicembre 2021;

DELIBERA

di prorogare al 1° marzo 2022 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Provvedimento n. 29894

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2021;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTI il Regolamento n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società De Agostini Scuola S.p.A. (di seguito De Agostini), Mondadori Education S.p.A. (di seguito Mondadori), Rizzoli Education S.p.A. (di seguito Rizzoli), Pearson Italia S.p.A. (di seguito Pearson) e Zanichelli Editore S.p.A. (di seguito Zanichelli) per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, concernenti le cosiddette "clausole di gradimento" presenti nei contratti tra editori e promotori, le quali prevedono che la facoltà del promotore di contrattualizzare un nuovo editore sia subordinata alla discrezionale autorizzazione dell'editore che già rappresenta;

VISTA la propria delibera del 16 febbraio 2021, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente, nei confronti dell'Associazione Italiana Editori (AIE) e dell'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (ANARPE), nonché, oggettivamente, agli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017, i quali prevedono, tra l'altro, che " *salvo patto contrario ... il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro*"

VISTA la propria " *Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE le comunicazioni del 30 marzo 2021, del 6 aprile 2021 e del 26 maggio 2021, con le quali rispettivamente AIE, ANARPE (di seguito congiuntamente indicate come le Associazioni) Zanichelli e gli altri quattro editori parti del procedimento – De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson (di seguito congiuntamente indicati come Quattro Editori) – hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito " *Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90* ", volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 22 giugno 2021, con la quale è stata disposta la pubblicazione degli impegni proposti dalle predette Associazioni e dai Quattro Editori sul sito Internet dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni e sono stati fissati, al 25 luglio 2021, il termine per l'invio, da parte di questi ultimi, di eventuali osservazioni e, al 24 agosto, quello per la presentazione, da parte delle Associazioni e dei Quattro Editori, di eventuali rappresentazioni delle proprie posizioni in relazione alle osservazioni dei terzi sugli impegni, nonché per l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi;

VISTA la propria delibera del 22 giugno 2021, con la quale è stato disposto il rigetto degli impegni presentati da Zanichelli in data 26 maggio 2021;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati;

VISTE le osservazioni presentate da AIE e ANARPE rispettivamente in data 29 luglio e 6 agosto 2021;

VISTE le istanze di proroga del termine per la presentazione delle proprie posizioni in relazione alle osservazioni dei terzi sugli impegni, presentate dai Quattro Editori in data 29 luglio 2021;

VISTA la propria delibera del 3 agosto 2021 con la quale ha disposto la proroga, al 24 settembre 2021, del termine per la presentazione delle osservazioni e delle eventuali modifiche accessorie degli impegni, ai sensi della “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, in ragione delle specifiche esigenze rappresentate per la valutazione delle informazioni pervenute in Autorità nel corso del *market test*;

VISTE le osservazioni presentate in data 23 settembre 2021 da Mondadori, Rizzoli e Pearson, nonché, in data 24 settembre 2021, da De Agostini;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. De Agostini Scuola S.p.A. è la società del gruppo editoriale De Agostini attiva nel settore dell'editoria scolastica attraverso diversi marchi, tra cui *Black Cat*, *Cedam Scuola*, *De Agostini*, *Garzanti Linguistica*, *Garzanti Scuola*, *Theorema*. La società, interamente controllata da De Agostini Editore S.p.A., ha realizzato, nel 2020, un fatturato di 70,8 milioni di euro¹.

2. Mondadori Education S.p.A. e Rizzoli Education S.p.A. sono le società del gruppo Mondadori attive nell'editoria scolastica, giuridica e, in misura minore, universitaria mediante un catalogo complessivo di circa 30 marchi. Le due società, interamente controllate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., nel 2020 hanno realizzato un fatturato pari, rispettivamente, a 80 e 76,9 milioni di euro.

¹ De Agostini Scuola è stata di recente acquisita da parte di Arnoldo Mondadori Editore. L'operazione è stata esaminata dall'Autorità (cfr. provvedimento n. 29867 del 04/11/2021).

3. Pearson Italia S.p.A. è attiva nell'editoria scolastica e universitaria attraverso diversi marchi, tra cui *Pearson*, *Paravia* e *Bruno Mondadori*. La società, interamente controllata da Pearson PLC, nel 2020 ha realizzato un fatturato di 105 milioni di euro.

4. Zanichelli Editore S.p.A. è attiva nell'editoria scolastica, universitaria e giuridica con i marchi *Zanichelli* e *Loescher*. La società, il cui capitale è ripartito tra numerose persone fisiche e giuridiche, nell'esercizio finanziario concluso il 30 giugno 2020, ha realizzato un fatturato pari a 170 milioni di euro.

Zanichelli controlla inoltre la società Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l, attiva nel mercato dell'editoria scolastica con l'omonimo marchio². Quest'ultima, nel 2020 ha realizzato un fatturato pari a 10,7 milioni di euro.

5. L'Associazione Italiana Editori (AIE) è l'associazione di categoria, aderente a Confindustria, degli editori italiani – e di quelli stranieri attivi in Italia. Gli editori aderenti all'AIE rappresentano il 90% del mercato librario italiano.

6. Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti e Promotori Editoriali (ANARPE) è l'associazione di categoria che rappresenta i promotori, agenti, dipendenti o concessionari editoriali. All'Associazione aderiscono i circa 1200 operatori editoriali scolastici e copre tutto il territorio nazionale.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E LE CONDOTTE CONTESTATE

7. A seguito della segnalazione da parte di un operatore attivo nel settore dell'editoria scolastica, l'Autorità, in data 1° dicembre 2020, ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A., volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE, concernenti specifiche clausole, cosiddette di gradimento, presenti nei contratti tra editori e promotori, idonee a limitare la facoltà dei promotori di assumere mandati da diversi editori in concorrenza.

8. Successivamente, in data 16 febbraio 2021, l'Autorità, visti gli elementi acquisiti successivamente all'avvio dell'istruttoria, ha deliberato di estendere il procedimento avviato in data 1° dicembre 2020, soggettivamente, nei confronti delle associazioni AIE e ANARPE, nonché, oggettivamente, agli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017, i quali contengono una clausola di non concorrenza idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza.

9. I comportamenti denunciati riguardano specifiche clausole, presenti nei contratti tra editori e promotori, idonee a limitare la facoltà dei promotori di assumere mandati da diversi editori in concorrenza. Dette clausole stabiliscono infatti che il promotore non può contrattualizzare un nuovo

² Nel marzo 2021 Zanichelli Editore ha provveduto alla fusione per incorporazione di Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l.

editore senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell'editore che già rappresenta.

10. Tali clausole, pur essendo presenti nei contratti utilizzati da pressoché tutti gli editori, sono credibilmente esercitate dagli editori maggiori, ciascuno dei quali può generare una porzione considerevole del fatturato delle strutture di promozione.

Nel conferire all'editore la facoltà di limitare l'ambito di operatività del promotore, le clausole di gradimento rappresentano una forma di restrizione verticale idonea a limitare l'operatività dei promotori con effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica.

III. IL MERCATO RILEVANTE E LA POSIZIONE DELLE PARTI

11. Si ricorda che, nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese. Ai fini della valutazione di un'intesa, infatti, l'individuazione del mercato rilevante, ancorché utile per circoscrivere con precisione e focalizzare l'analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte, risulta funzionale all'individuazione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale.

12. Le condotte segnalate si radicano nel rapporto tra gli editori ed i promotori di libri scolastici. Con riferimento all'editoria scolastica, il mercato rilevante ai fini della valutazione delle condotte segnalate risulta circoscritto alla produzione e distribuzione di libri di testo per la scuola secondaria (scuole medie e scuole superiori).

13. Come rilevato dall'Autorità in alcuni precedenti³, il mercato dell'editoria di testi per la scuola secondaria risulta distinto da quello dell'editoria di libri per la scuola primaria in considerazione della diversa regolamentazione – relativa, in particolare, alla definizione dei prezzi – e della distinzione tra i soggetti sui quali ricade l'onere economico dell'acquisto: mentre per i testi della scuola secondaria, acquistati dalle famiglie, il Ministro dell'istruzione, con decreto di natura non regolamentare, determina i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno di scuola, per quelli della scuola primaria, il cui acquisto è prerogativa dalle amministrazioni comunali, ad essere oggetto di definizione ministeriale sono i prezzi di vendita dei libri⁴.

Inoltre, l'attività di gran parte degli editori italiani è specializzata o comunque focalizzata su un determinato ordine di scuola e, per conseguenza, i due ambiti merceologici presentano una struttura dell'offerta parzialmente differente⁵.


³ Cfr. da ultimo il provvedimento di avvio dell'istruttoria per la valutazione della concentrazione C12393 Arnoldo Mondadori Editore/De Agostini Scuola.

⁴ Cfr. Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 riguardante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁵ Tale condizione appare caratterizzare specificamente il mercato nazionale. Diversamente, la Commissione, nel caso COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP, ha ritenuto che il mercato rilevante ai fini della valutazione dell'operazione ricomprendesse tutti gli ordini scolastici; ciò in quanto, nonostante alcuni elementi di differenziazione tra i vari ordini di scuola (il prezzo dei libri, gli acquirenti, la vita utile dei libri), nei contesti esaminata è stata riscontrata una elevata sostituibilità dal lato dell'offerta per effetto della quale tutti gli editori erano attivi nell'offerta di libri per i diversi ordini scolastici.

14. Il mercato dei libri di testo per la scuola secondaria ha una dimensione non trascurabile, il cui valore nel tempo risulta pressoché stabile (cfr. grafico 1), in ragione delle scarse potenzialità di incremento della domanda che – alla luce del *trend* decrescente della popolazione scolastica⁶ – sono meramente riconducibili alla scelta degli insegnanti di sostituire i testi in uso.

Grafico 1: dimensione del mercato dell’editoria per la scuola secondaria (milioni di euro)



Fonte: elaborazione dati AIE Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2020

15. Il mercato in esame presenta altresì scarsa dinamicità ed elevata concentrazione: il novero degli operatori è stabile nel tempo, così come le rispettive quote di mercato⁷, mentre i primi quattro gruppi, ai quali sono riconducibili tutte le Parti del presente procedimento, rappresentano stabilmente oltre il 75% dell’offerta (cfr. tabella 1*).

⁶ Cfr. ISTAT, *Annuario Statistico Italiano 2020*, Capitolo 7 (<https://www.istat.it/it/files//2020/12/C07.pdf>).

⁷ Le quote di mercato devono essere considerate alla luce di alcune operazioni di aggregazione che nel tempo si sono succedute: tra le più rilevanti si ricordano l’acquisizione nel 2016 di Istituto Italiano Edizioni Atlas da parte di Zanichelli Editore S.p.A.; l’acquisizione sempre nel 2016 dell’attuale Rizzoli Education da parte del Gruppo Mondadori (valutata dall’Autorità nell’ambito del procedimento C12023 Arnoldo Mondadori Editore/RCS Libri. Cfr. provvedimento n. 25807 del 21 gennaio 2016.); l’acquisizione nel 2018 di S.E.I. (Società Editrice Internazionale S.p.A.) da parte di La Scuola S.p.A.; l’acquisizione nel dicembre 2020 della casa editrice Cetem-Principato da parte di Eli S.r.l.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Tabella 1: mercato dell'editoria per la scuola secondaria – quote 2018 2020

Gruppi editoriali	2018		2019		2020	
	Sezioni	%	Sezioni	%	Sezioni	%
Zanichelli - Loescher - Atlas	[omissis]	[25-30]%	[omissis]	[25-30]%	[omissis]	[25-30]%
Gruppo Mondadori	[omissis]	[20-25]%	[omissis]	[20-25]%	[omissis]	[20-25]%
Pearson	[omissis]	[10-15]%	[omissis]	[10-15]%	[omissis]	[10-15]%
DeA Scuola	[omissis]	[10-15]%	[omissis]	[10-15]%	[omissis]	[10-15]%
CR4	[75-80]%		[75-80]%		[75-80]%	
SEI - La Scuola	[omissis]	[5-10]%	[omissis]	[5-10]%	[omissis]	[5-10]%
Hoepli	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%
Lattes	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%
Eli	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%
Il Capitello	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%
Principato	[omissis]	[inferiore all1%]	[omissis]	[inferiore all1%]	[omissis]	[inferiore all1%]
Giunti Scuola	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[inferiore all1%]	[omissis]	[inferiore all1%]
Palumbo	[omissis]	[inferiore all1%]	[omissis]	[inferiore all1%]	[omissis]	[inferiore all1%]
Raffaello	[omissis]	[inferiore all1%]	[omissis]	[inferiore all1%]	[omissis]	[inferiore all1%]
Altri editori	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%	[omissis]	[1-5]%
TOTALE MERCATO	[omissis]	100,0%	[omissis]	100,0%	[omissis]	100,0%

Fonte: rielaborazioni su dati AIE relativi alle adozioni in sezioni capociclo

16. In tale contesto viene in rilievo la circostanza per cui i libri di testo non sono scelti dalle famiglie che ne sostengono la spesa, ma dai docenti, le cui decisioni in merito alle adozioni devono essere approvate dal Consiglio di istituto, ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”. La natura mediata della domanda rende infatti le decisioni di acquisto di nuovi libri poco o per nulla elastiche rispetto al prezzo.

17. Inoltre, il descritto meccanismo adozionale conferisce importanza cruciale all'attività dei promotori, che appunto consiste nell'illustrazione delle principali caratteristiche e dei contenuti dei libri ai docenti, in modo tale che questi ultimi possano valutare se adottarli per l'attività di insegnamento ai propri studenti.

IV. L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DEI PROMOTORI

18. Dal punto di vista giuridico, l'attività di promozione editoriale scolastica viene ricondotta sia alla figura dell'agente di commercio, *ex art.* 1742 c.c. sia alla figura atipica del promotore, le cui mansioni non contemplano alcuna attività volta alla conclusione dei contratti. Nella prassi del settore i due modelli contrattuali sono tra loro pienamente sostituibili, nel senso che alcuni editori utilizzano il contratto di agenzia, altri quello di promozione e, alcuni lasciano al promotore la scelta del modello contrattuale da adottare, in considerazione del fatto che l'inquadramento del promotore come agente piuttosto che collaboratore atipico produce conseguenze sotto il profilo previdenziale⁸. Anche la formulazione dei due contratti (di agenzia e di propaganda) è in ampia misura sovrapponibile, fatta eccezione per l'oggetto contrattuale – che, come detto, nel solo primo caso include la conclusione degli ordini – e per i riferimenti agli Accordi Collettivi (vedi *infra*).

19. Il contratto di promozione/agenzia può prevedere un rapporto di monomandato, che comporta, per il promotore/agente, l'impossibilità di assumere mandati per qualsiasi altro preponente e al contempo implica un regime previdenziale più favorevole rispetto a quello del plurimandatario. In tal caso la clausola di gradimento si sovrappone all'obbligo di esclusiva. Per contro, nei rapporti di plurimandato, il promotore è libero di scegliere se operare per un solo editore (esclusiva di fatto) o per più editori, fatto salvo l'obbligo di cui alla clausola di gradimento, che appunto impone al promotore/agente di richiedere e ottenere il gradimento dell'editore preponente⁹.

La clausola di gradimento è generalmente accompagnata da un obbligo per l'agente/propagandista di informare l'editore, all'atto della sottoscrizione del contratto, degli eventuali rapporti già in corso con le altre case editrici.

20. I contratti di promozione editoriale assumono a riferimento l'Accordo *Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica* – oggetto del provvedimento di estensione del 6 febbraio 2021 – che è stato sottoscritto, nel 2017, dalle associazioni attive nel settore dell'editoria scolastica, AIE e ANARPE (di seguito AEC 2017)¹⁰. Tale accordo collettivo prevede, tra l'altro, la clausola di non concorrenza censurata nel provvedimento di estensione, secondo la quale “*salvo patto contrario ... il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro*”¹¹.

⁸ L'inquadramento di un rapporto in termini di “agenzia” comporta l'applicazione della disciplina di cui agli art. 1742 e ss. e in particolare delle previsioni, più favorevoli per l'agente, in tema di indennità per la cessazione del rapporto. Inoltre, dal punto di vista previdenziale, il contratto di agenzia determina a carico del preponente, l'obbligo di iscrivere il collaboratore all'Enasarco e versare le quote contributive prescritte, mentre l'agente deve iscriversi anche alla cd. “gestione separata” dell'INPS; per contro il collaboratore che sia inquadrato come lavoratore autonomo “atipico” deve iscriversi solo alla gestione separata dell'INPS.

⁹ In questo caso la clausola di gradimento può assumere la formula di esclusiva derogabile a fronte di una specifica autorizzazione dell'editore, che il promotore deve richiedere anticipatamente, di anno in anno, e che l'editore si riserva di concedere o negare insindacabilmente.

¹⁰ I contratti tra gli editori e gli agenti fanno invece riferimento all'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, sottoscritto da diverse organizzazioni di datori di lavoro e numerose organizzazioni sindacali, il quale trova applicazione trasversale in molteplici settori economici ed esula dall'oggetto del presente procedimento.

¹¹ Anche l'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, all'articolo 2 prevede che “... *l'Agente o il Rappresentante [non] può assumere l'incarico di trattare affari per più aziende che siano in concorrenza fra di loro. Resta ferma la possibilità di diverse intese tra le Parti purché risultanti da atto scritto*”.

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI

21. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento d’avvio del presente procedimento, AIE, ANARPE e Quattro Editori hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14 *ter* della legge n. 287/90, il cui contenuto è sinteticamente riportato nel seguito.

a) Gli impegni delle Associazioni

22. AIE e ANARPE si sono impegnate a modificare l’articolo 2, comma 1 dell’AEC 2017 sopprimendo la previsione relativa al divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico e a non reintrodurre un analogo divieto in un eventuale stipulando accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di promozione scolastica che andrà a sostituire l’AEC 2017¹². I due impegni non hanno scadenza.

23. Operativamente la modifica del vigente AEC sarà realizzata mediante un *addendum*¹³ che le due associazioni si impegnano a far approvare e sottoscrivere successivamente alla notifica del presente provvedimento, secondo modalità e tempistiche definite nel testo dei rispettivi impegni. In particolare, AIE si è impegnata a far approvare la modifica dell’AEC da parte del Consiglio Generale dell’associazione entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mentre ANARPE, facendo presente come il presidente dell’associazione abbia ricevuto espressa autorizzazione alla sottoscrizione dell’addendum da parte del Consiglio Direttivo, si impegna a procedere in tale senso entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

24. Entrambe le associazioni si sono altresì impegnate ad informare i propri associati, tramite posta elettronica, della modifica dell’AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017, nonché a pubblicare sui rispettivi siti *web* istituzionali, per la durata di 12 mesi, un comunicato avente ad oggetto l’intervenuta modifica dell’AEC e a lasciare consultabile la versione rettificata dell’AEC medesimo per tutta la durata in cui l’accordo resterà in vigore tra le parti firmatarie.

b) Gli impegni dei Quattro Editori

25. Quanto ai Quattro Editori, ciascuno di essi ha presentato un set composto di due impegni comportamentali, dei quali, il primo è indirizzato a rispondere alle criticità relative alle condotte contestate nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, mentre il secondo ha ad oggetto il contributo individuale dei singoli editori alla misura eventualmente presentata da AIE per far venir meno le criticità concorrenziali oggetto del procedimento di estensione.

26. In relazione a quest’ultimo profilo, ciascuno dei Quattro Editori si impegna a votare in tutte le sedi idonee indicate dall’AIE a favore della soppressione della clausola relativa al divieto di concorrenza dall’AEC 2017. **27.** Quanto al primo profilo, i Quattro Editori si sono impegnati a rinunciare, per le prossime cinque campagne adozionali¹⁴, all’esercizio della c.d. clausola di gradimento presente nei contratti vigenti con tutti gli agenti/promotori delle rispettive reti, sia

¹² Gli impegni interessano esclusivamente l’AEC del 2017 in quanto quello del 1988 è scaduto e non più in vigore, essendo stato sostituito da quello del 2017.

¹³ L’*addendum* prevede quanto segue: All’art. 2, comma 1, dell’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica, stipulato il 27 novembre 2017, è soppressa la frase “né il promotore editoriale scolastico può assumere l’incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro”. Le altre disposizioni dell’art. 2 restano invariate.

¹⁴ Si tratta delle campagne adozionali relative agli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

monomandatari che plurimandatari. Analogamente la rinuncia vale per la clausola di esclusiva, ove prevista, e nei confronti dei nuovi contratti che verranno sottoscritti successivamente alla notifica del provvedimento stesso (entro il termine della quinta campagna adozionale).

28. Mondadori, Rizzoli e Pearson hanno inoltre previsto che la rinuncia all'esercizio della clausola di gradimento comporti anche la rinuncia a tutte le facoltà che la stessa attribuisce all'editore, tra cui, in particolare, la facoltà di imporre un obbligo di informativa relativo agli editori per cui eventualmente l'agente/promotore svolga la propria attività¹⁵.

29. Inoltre Mondadori, nei cui contratti di agenzia risulta un esplicito riferimento alle disposizioni dell'art. 1743, seconda parte, del Codice Civile e dell'art. 2, comma 1, parte seconda, dell'Accordo Economico Collettivo (stipulato in data 30/07/2014) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, si impegna a non dare applicazione alla suddetta disposizione, specificando, nella comunicazione agli agenti, che la stessa non troverà applicazione fino alla scadenza degli impegni.

30. Quanto alle modalità di attuazione dell'impegno, ciascuno dei Quattro Editori ha previsto di inviare ai propri agenti/promotori – entro un termine dalla notifica del presente provvedimento¹⁶ – una comunicazione che li informa della rinuncia da parte dell'editore all'esercizio della clausola di gradimento, nonché, ove prevista, della clausola di esclusiva, e della conseguente loro facoltà di svolgere attività di promozione anche a favore di altri editori (fino alla scadenza dell'impegno).

VI. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI

31. Nell'ambito del *market test* sono pervenute osservazioni da parte di due operatori del settore, i quali hanno evidenziato come gli impegni presentati dai Quattro Editori non risultino adeguati ad eliminare del tutto gli ostacoli all'accesso degli editori minori alle strutture di promozione. Ciò in quanto – nel contesto delle relazioni tra i principali gruppi editoriali e le rispettive reti commerciali, vieppiù caratterizzate da una condizione di squilibrio economico che vede i primi “*in molti casi in grado di determinare oggettivamente la sussistenza*” delle strutture di promozione e per tale ragione di “*orientar[n]e di fatto le scelte commerciali*”¹⁷ – l'accesso degli editori minori alle reti di promozione può essere ostacolato anche di fatto mediante comportamenti escludenti che non presuppongono il formale esercizio delle clausole di gradimento.

32. Pertanto, ad avviso degli operatori che hanno partecipato al *market test*, gli impegni proposti dai Quattro Editori dovrebbero essere integrati con “*espliciti obblighi inerenti ai comportamenti sostanziali degli editori, che dovrebbero impegnarsi, nei rapporti con le strutture di promozione, anche a non attuare comportamenti di fatto che possano, anche indirettamente, provocare gli effetti anticoncorrenziali stigmatizzati*”¹⁸.

¹⁵ Su questo aspetto nulla è previsto nell'impegno di De Agostini, giacché i contratti adottati da tale editore non prevedono alcun obbligo di informativa.

¹⁶ Mondadori e Rizzoli hanno previsto un termine di 10 giorni, mentre De Agostini e Pearson hanno previsto, rispettivamente, 15 e 30 giorni.

¹⁷ Cfr. doc. n. IMP 9.

¹⁸ Cfr. doc. n. IMP 11.

VII. LE REPLICHE DELLE PARTI ALLE OSSERVAZIONI

33. I Quattro Editori hanno replicato alle sopra descritte osservazioni pervenute nell'ambito del *market test* evidenziando, in primo luogo, come l'esiguità dei contributi critici pervenuti debba essere letta quale indiretta conferma della valutazione, diffusa nel mercato, di idoneità degli impegni a risolvere le criticità concorrenziali evidenziate dall'Autorità¹⁹. I Quattro Editori hanno altresì rilevato la genericità dei riferimenti di entrambi i contributi alle richiamate condotte rispetto all'esercizio delle clausole²⁰.

34. D'altra parte Mondadori, Rizzoli e Pearson hanno evidenziato come i propri impegni non si limitino a prevedere l'espressa rinuncia all'esercizio della clausola di gradimento, ma includano altresì la rinuncia all'obbligo di informativa a carico del promotore o dell'agente, a fronte della quale deve ritenersi che essi non saranno nella condizione di intromettersi e influenzare le scelte imprenditoriali delle agenzie di promozione²¹.

35. Infine i Quattro Editori osservano come la misura integrativa richiesta dai due partecipanti al *market test*, contrariamente a quanto previsto dalla comunicazione dell'Autorità sulle procedure di applicazione dell'articolo 14 *ter* della legge n. 287/90, non risulterebbe suscettibile né di chiara e tempestiva attuazione, né tantomeno potrebbe essere facilmente verificabile²².

36. AIE e ANARPE hanno invece ritenuto di non replicare alle osservazioni pervenute nell'ambito del *market test* in considerazione del fatto che queste ultime non riguardano, nemmeno parzialmente o indirettamente, gli impegni presentati dalle Associazioni²³.

VIII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

37. Gli impegni presentati dalle Associazioni AIE e ANARPE e dai Quattro Editori (Mondadori, Rizzoli, Pearson e De Agostini) appaiono, per le ragioni di seguito rappresentate, idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali relativi alle condotte ad essi contestate nei provvedimenti di avvio e di estensione dell'istruttoria.

a) Gli impegni delle associazioni

38. Gli impegni prospettati da AIE e ANARPE appaiono idonei a risolvere le preoccupazioni di ordine concorrenziale oggetto del provvedimento di estensione dell'istruttoria, assicurando al tempo stesso che non si verifichino in futuro situazioni analoghe a quelle oggetto di contestazione. Essi infatti comportano la soppressione della previsione relativa al divieto di concorrenza del promotore dal testo dell'AEC 2017, prevedendo adeguata pubblicità della modifica agli associati, e garantiscono che previsioni aventi ad oggetto un divieto di concorrenza del promotore non saranno introdotte nel futuro accordo economico collettivo che sostituirà l'AEC 2017.

Tale misura fa venir meno il rischio che gli editori identifichino nell'accordo economico collettivo stipulato e/o stipulando da AIE ed ANARPE la fonte di un obbligo, di una raccomandazione o di un

¹⁹ Cfr. doc. IMP 31 e IMP 33.

²⁰ Cfr. doc. IMP 31, IMP 32, IMP 33.

²¹ Cfr. doc. IMP 31 e IMP 32.

²² Cfr. doc. IMP 31 e IMP 32.

²³ Cfr. doc. IMP 22 e IMP 30.

incentivo all'eventuale inclusione di un divieto di concorrenza nei singoli contratti tra editori e promotori, in tal modo escludendo il rischio che l'accordo collettivo incentivi una omogenea organizzazione delle relazioni verticali idonea a restringere la concorrenza.

Gli impegni prospettati, rappresentando l'unica soluzione attraverso la quale le due associazioni possono rimediare ai profili di restrittività rappresentati nel provvedimento di estensione dell'istruttoria, devono altresì ritenersi proporzionati.

b) Gli impegni dei Quattro Editori

39. Il primo impegno presentato da ciascuno dei Quattro Editori – che in sintesi consiste nella rinuncia, per le prossime 5 campagne adozionali, all'esercizio della clausola di gradimento e, ove prevista, di quella di esclusiva, nei confronti di tutti gli agenti/promotori delle rispettive reti commerciali – appare idoneo a risolvere in modo semplice, immediato e proporzionato le criticità concorrenziali riconducibili alle condotte di ciascuno di essi censurate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, aventi ad oggetto – come richiamato – le clausole stesse.

Al riguardo si osserva che gli editori che adottano contratti di promozione o agenzia nei quali la clausola di gradimento è accompagnata da un obbligo per il promotore/agente di informare l'editore in merito gli altri mandati in portafoglio si sono impegnati a rinunciare anche a tale ultima facoltà. Questa previsione appare idonea a contenere il rischio che gli editori possano ricorrere a modalità indirette di esercizio della clausola di gradimento.

40. In merito alla durata degli impegni, che i Quattro Editori hanno fissato in cinque anni, si osserva che l'orizzonte temporale indicato (coincidente con un intero ciclo della scuola superiore) appare idoneo ad assicurare la riorganizzazione delle relazioni contrattuali tra editori e promotori secondo modalità potenzialmente meno restrittive della concorrenza rispetto a quelle attualmente vigenti. Al riguardo occorre infatti considerare che al termine del periodo di efficacia degli impegni la ripresa della normale operatività delle clausole – le quali riguardano anche l'assunzione di nuovi incarichi, ulteriori rispetto a quelli già presenti nel portafoglio di ciascun promotore – non potrà incidere sugli incarichi di promozione editoriale che ciascun promotore/agente avrà nel frattempo concluso con editori terzi, in assenza del vincolo rappresentato dalle clausole stesse.

41. Quanto all'impegno a votare in tutte le sedi idonee indicate dall'AIE a favore della soppressione della clausola relativa al divieto di concorrenza dall'AEC 2017, si osserva che lo stesso appare idoneo a completare il meccanismo di attuazione dei propri impegni previsto da AIE, che – come indicato – si è impegnata a far approvare, entro 45 giorni dalla delibera del presente provvedimento, la modifica dell'AEC da parte del Consiglio Generale dell'associazione.

42. Con riferimento ai contributi al *market test* si rileva la marginalità degli stessi, in relazione alla numerosità degli operatori presenti nei due stadi della filiera interessati dalle relazioni verticali oggetto del presente procedimento (*i.e.* gli editori di testi per la scuola secondaria e, soprattutto, i promotori), e la genericità dei timori relativi alle condotte di fatto, ulteriori rispetto all'esercizio formale delle clausole di gradimento, che risulterebbero idonee ad ostacolare l'accesso degli editori alle reti di promozione. Al riguardo, deve peraltro considerarsi che, per tutto il periodo di validità degli impegni, qualsiasi condotta di ciascuno dei Quattro Editori volta a limitare la facoltà dei promotori delle rispettive reti di assumere ulteriori mandati di promozione sarebbe suscettibile di configurare una inottemperanza agli impegni stessi.

IX. PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI DELL'UNIONE EUROPEA

43. Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004*, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Alla luce dei principi citati, si rileva che le restrizioni oggetto del presente procedimento sono poste in essere dai principali editori di libri per la scuola secondaria e dalle associazioni di categoria degli editori e dei promotori. Le stesse, inoltre, pur inserite nell'ambito di contratti che disciplinano l'operatività tipicamente locale dei promotori, trovano applicazione sull'intero territorio nazionale, risultando, pertanto, idonee a ostacolare l'accesso al mercato nazionale di quei soggetti che intendano entrare e/o estendere la propria attività nell'editoria scolastica in Italia. Quindi, la fattispecie oggetto del presente procedimento apparirebbe idonea, in assenza degli impegni assunti da AIE, ANARPE, Mondadori, Rizzoli, Pearson e De Agostini, ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.

X. CONCLUSIONI

43. In conclusione, dunque, si ritiene che gli impegni così come presentati da AIE, ANARPE e dai Quattro Editori siano idonei a far venir meno i profili anti concorrenziali relativi alle condotte di ciascuno di essi oggetto dell'istruttoria. In particolare, gli impegni dei Quattro Editori rimuovono le criticità concorrenziali evidenziate nella delibera di avvio del procedimento – limitatamente a quanto ivi rappresentato in merito alle condotte di Mondadori, Rizzoli, Pearson e De Agostini. Inoltre gli impegni presentati dalle AIE e ANARPE rimuovono le criticità concorrenziali evidenziate nella delibera di estensione del procedimento.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da AIE, ANARPE, Mondadori, Rizzoli, Pearson e De Agostini risultino idonei a far venire meno, con riguardo a tali soggetti, i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria in merito a possibili violazioni dell'articolo 101 TFUE;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da AIE, ANARPE, Mondadori, Rizzoli, Pearson e De Agostini ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della legge 287/90;

RITENUTO che il presente procedimento prosegua nei confronti di Zanichelli Editore S.p.A. al fine di valutare le possibili violazioni dell'articolo 101 TFUE oggetto della delibera del 1° dicembre 2020;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per l'Associazione Nazionale Editori – AIE, l'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali – ANARPE e le società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. e Pearson Italia S.p.A. gli impegni presentati,

ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della legge 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti dell'Associazione Nazionale Editori – AIE, dell'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali – ANARPE e delle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. e Pearson Italia S.p.A.;

c) che le associazioni e le società di cui al punto a) informino l'Autorità delle azioni intraprese per dare esecuzione agli impegni assunti, trasmettendo all'Autorità una relazione entro il 31 marzo 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Provvedimento n. 29895

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTI il Regolamento n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società De Agostini Scuola S.p.A. (di seguito De Agostini), Mondadori Education S.p.A. (di seguito Mondadori), Rizzoli Education S.p.A. (di seguito Rizzoli), Pearson Italia S.p.A. (di seguito Pearson) e Zanichelli Editore S.p.A. (di seguito Zanichelli) per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, concernenti le cosiddette "clausole di gradimento" presenti nei contratti tra editori e promotori, le quali prevedono che la facoltà del promotore di contrattualizzare un nuovo editore sia subordinata alla discrezionale autorizzazione dell'editore che già rappresenta;

VISTA la propria delibera del 16 febbraio 2021, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente, nei confronti dell'Associazione Italiana Editori (AIE) e dell'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (ANARPE), nonché, oggettivamente, agli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017, i quali prevedono, tra l'altro, che *"salvo patto contrario ... il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro"*

VISTE le comunicazioni del 30 marzo 2021, del 6 aprile 2021 e del 26 maggio 2021, con le quali rispettivamente AIE, ANARPE e gli editori parti del procedimento – De Agostini, Mondadori, Rizzoli, Pearson e Zanichelli - hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90"*, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 22 giugno 2021, con la quale è stato disposto il rigetto degli impegni presentati da Zanichelli in data 26 maggio 2021;

VISTO la propria delibera del 16 novembre 2021, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma 1, della legge n. 287/90, da AIE, da ANARPE e dalle

società De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson e, nei confronti delle medesime Parti, è stato chiuso il procedimento senza accertare l'infrazione;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATA la complessità delle fattispecie oggetto del procedimento che ha richiesto la preventiva conclusione della valutazione degli impegni proposti da AIE, da ANARPE e dalle società De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson;

CONSIDERATA la necessità di assicurare a Zanichelli il più ampio esercizio dei diritti di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 dicembre 2021;

DELIBERA

di prorogare al 30 aprile 2022 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

A549 - RIDA/ECOLOGIA VITERBO*Provvedimento n. 29911*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la segnalazione pervenuta dalla società R.I.D.A. Ambiente S.r.l., da ultimo integrata in data 29 novembre 2021;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Ecologia Viterbo S.r.l. ("Ecologia Viterbo") è una società che opera nel settore dei rifiuti urbani indifferenziati, attraverso un impianto di Trattamento Meccanico Biologico ("TMB") del Rifiuto Urbano Residuo ("RUR") e una discarica per lo smaltimento degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento¹. Nel 2020, Ecologia Viterbo ha generato un fatturato pari a circa 24 milioni di euro.

2. R.I.D.A. Ambiente S.r.l. ("RIDA") è una società attiva nel trattamento del RUR attraverso un impianto di Trattamento Biologico Meccanico ("TBM") sito ad Aprilia (LT)². Nel 2020, RIDA ha generato un fatturato pari a circa 30 milioni di euro.

II. LA DENUNCIA DI RIDA

3. Nella propria segnalazione, da ultimo integrata lo scorso 29 novembre 2021, RIDA ha dato conto di una serie di ostacoli all'esercizio della propria attività, da ultimo generati dal rifiuto, da parte di Ecologia Viterbo, di garantire accesso alla propria discarica per lo smaltimento degli scarti dell'impianto di RIDA. In particolare, Ecologia Viterbo avrebbe continuativamente negato l'accesso al proprio impianto di smaltimento degli scarti generati dalla raccolta urbana indifferenziata, "*assume[ndo] iniziative pretestuose, volte alla defatigatoria contestazione dell'operato di Rida*

¹ Il capitale sociale di Ecologia Viterbo è detenuto da Ecologia 2000 S.p.a. (50%) e da Viterbo Ambiente Soc. consortile A.R.L. (50%).

² Il capitale sociale di RIDA è interamente detenuto da una persona fisica.

*Ambiente con l'effetto di differire, se non addirittura non consentire, l'omologa del rifiuto prodotto dalla scrivente e di mettere in forse, vista la ben nota situazione (saturazione degli stoccaggi per assenza di sbocchi fuori Regione), la stessa continuità del servizio di trattamento reso dalla scrivente". Secondo RIDA il vantaggio economico di Ecologia Viterbo ad escluderla dal mercato appare legato al fatto che la stessa è presente, oltre che nello smaltimento, anche nella fase a monte del trattamento, sia direttamente che attraverso partecipazioni societarie riconducibili, secondo il segnalante, ad un unico centro di interessi rappresentato [omissis]*³.*

III. IL CONTESTO FATTUALE

III.1 Descrizione del settore di riferimento

III.1.1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati: RD vs. RUR

4. Il settore di interesse ai fini del presente procedimento è quello della filiera dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (cd. "RSU"): la prima fase è quella della raccolta, che viene operata a livello locale, comunale o per ambito territoriale ottimale ("ATO") a seconda della Regione interessata, in regime di monopolio legale. Parte dei rifiuti urbani raccolti viene destinata alle diverse filiere di raccolta differenziata (organico, imballaggi, legno, ecc., c.d. "RD"), mentre la parte residua è costituita dai rifiuti urbani residui ("RUR") e rappresenta dunque quella quota parte dei rifiuti urbani non pericolosi che non possono essere avviati a recupero per la generazione di materia prima secondaria.

III.1.2. Il trattamento dei RUR

5. Prima del conferimento in discarica, i RUR vengono trattati in appositi impianti di trattamento, nell'ottica di ridurre per quanto più possibile il volume di materiali conferiti in discarica (la quale si colloca ovviamente al gradino più basso della cd. "gerarchia dei rifiuti"). In particolare, i RUR raccolti vengono trattati in appositi impianti che, secondo quanto rappresentato dal segnalante, possono essere raggruppati in tre categorie:

- Impianti di Trattamento Biologico Meccanico (i già citati "TBM"), in cui il processo di essiccamento aerobico dei rifiuti avviene prima della vagliatura meccanica;
- Impianti di Trattamento Meccanico Biologico (i già citati "TMB"), in cui il processo di essiccamento aerobico dei rifiuti avviene dopo la vagliatura meccanica;
- Impianti di Trattamento Meccanico ("TM"), che non dispongono del processo di essiccazione biologica e svolgono solamente una tritovagliatura dei rifiuti (ossia senza la produzione separata di reflui da materiale organico).
- 6. Gli impianti di TBM, TMB e TM producono le seguenti tipologie di materiali:
 - scarti da smaltire in discarica, detti anche "sovvallo", con una percentuale pari all'incirca al 55% sul totale della materia in uscita a valle del trattamento (che varia tuttavia a seconda della tipologia di impianto);
 - il cd. combustibile solido secondario ("CSS", anche detto combustibile da rifiuto, "CDR"), che viene utilizzato per il recupero energetico presso impianti di termovalorizzazione/inceneritori o da cementifici per la produzione dell'energia necessaria allo svolgimento del loro ciclo produttivo.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Cfr. comunicazione di RIDA del 26 ottobre 2021, Doc. 41, e all. 72.

La percentuale di CSS in uscita è, sul totale complessivo dei rifiuti generati a valle del trattamento, pari all'incirca al 30%;

– in quantità minore (circa il 15% sul totale dei rifiuti in uscita), frazioni riciclabili (in prevalenza metalli e reflui)⁴.

7. Se da un lato le frazioni riciclabili ricavate a valle del trattamento vengono immesse nelle diverse filiere di recupero settoriali, per il riutilizzo per la produzione di materia secondaria, e il CSS può essere impiegato per la produzione di energia attraverso un processo di c.d. termovalorizzazione (o per le esigenze energetiche di alcuni impianti industriali), gli scarti si pongono al gradino più basso della “gerarchia” dei rifiuti e vengono conferiti in discarica, senza alcun ulteriore trattamento.

8. Secondo il segnalante RIDA, gli impianti TBM sarebbero in grado, rispetto a quelli che impiegano la tecnologia TMB, di minimizzare gli scarti da smaltire in discarica e di produrre un CSS di migliore qualità (ossia con una migliore resa energetica per unità di peso); RIDA dispone dell'unico impianto TBM attualmente presente nella Regione Lazio. Sia gli impianti TBM che TMB presentano poi, a loro volta, caratteristiche di resa e di qualità del prodotto trattato che, sempre nella prospettiva del segnalante, sarebbero notevolmente superiori a quelle degli impianti TM, che non dispongono della fase di essiccazione anaerobica del prodotto e dunque generano un CSS con caratteristiche di resa energetica peggiori, a causa della sua maggiore umidità⁵.

III.1.3. Lo smaltimento degli scarti e la termovalorizzazione del CSS

9. La successiva fase dello smaltimento ha ad oggetto il conferimento in discarica degli scarti di lavorazione e la termovalorizzazione del CSS.

10. Per l'ingresso in discarica, gli scarti in uscita dall'impianto di trattamento sono soggetti alla verifica di conformità operata dal gestore della discarica (c.d. “omologa”), che consiste in un'attività di campionatura del rifiuto tesa a verificare la sua conformità ai parametri normativi vigenti⁶. Secondo quanto previsto dall'art. 182, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), gli scarti non possono essere smaltiti “*in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*”.

11. Al riguardo, sulla base delle informazioni disponibili, per l'anno 2021 la Regione Lazio ha stipulato accordi per il conferimento di rifiuti con la Regione Abruzzo e con la Regione Toscana⁷, ma – stando alle più recenti notizie di stampa – quest'ultima avrebbe recentemente manifestato la propria volontà di non rinnovare l'accordo per l'anno 2022.

12. Non esistono invece vincoli normativi di carattere territoriale per lo smaltimento del CSS in quanto, in base all'art. 35 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, gli impianti di termovalorizzazione sono qualificati come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.

⁴ Sulle diverse percentuali di materiali in uscita dagli impianti di trattamento, cfr. Relazione del Commissario *ad acta* in esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 426/2020, pag. 9, Doc. 45; cfr. anche provvedimento del 12 dicembre 2018, n. 27456, caso I831, *Gare AMA servizio smaltimento rifiuti*, in Boll. n. 48/2018, par. 13.

⁵ Cfr. verbale di audizione di RIDA del 17 giugno 2021 (Doc. 8) e Doc. 5 e 9.

⁶ Cfr., sul punto, l'articolo 7-ter del D.Lgs. n. 36/2003.

⁷ Cfr., sul punto, anche Relazione del Commissario *ad acta* in esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 426/2020, pag. 22, Doc. 45.

III.2. La raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nella Regione Lazio

III.2.1. Gli operatori presenti ai diversi stadi della filiera

13. I rifiuti urbani prodotti nel Lazio sono pari a circa 2,97 milioni di tonnellate all'anno⁸. Tra i diversi operatori che presentano il servizio di raccolta su base locale nella Regione Lazio, il principale in termini di quantitativi di RSU raccolti (con circa 1,745 milioni di tonnellate all'anno⁹) è AMA S.p.a. ("AMA"), società *in house* del Comune di Roma Capitale, che gestisce in monopolio legale la raccolta urbana nell'ambito di Roma Capitale.

14. La successiva fase di trattamento dei RUR che non possono essere avviati a riciclo viene in parte svolta direttamente da AMA, attualmente attraverso un solo impianto di trattamento TMB sito a Rocca Cencia (RM), mentre per circa l'80% del totale (pari a circa 700.000 tonnellate l'anno¹⁰) viene affidata a soggetti terzi. È di pubblico dominio il fatto che negli ultimi anni AMA, al fine di trattare e smaltire parte dei RUR prodotti, si sia dovuta rivolgere fuori Regione, da ultimo tramite alcune gare predisposte da Invitalia S.p.A. nella primavera del 2021.

15. Inoltre, sulla base delle informazioni agli atti e disponibili nel bilancio 2020 di AMA e nel Piano rifiuti della Regione Lazio¹¹, nella Regione Lazio sono presenti i seguenti impianti di trattamento dei RUR:

- l'impianto TBM di RIDA sito ad Aprilia (LT), segnalante nel presente caso, che come anticipato sembra essere attualmente l'unico impianto TBM presente nella Regione Lazio;
- gli impianti TMB gestiti da:
 - AMA, con il già citato impianto sito a Roma (Rocca Cencia);
 - E. Giovi S.r.l., con due impianti siti a Roma (Malagrotta 1 e Malagrotta 2);
 - Ambiente Guidonia S.r.l., con un impianto sito a Roma (Guidonia di Montecelio), che allo stato risulta tuttavia chiuso;
 - SAF S.p.A., con un impianto sito a Colfelice (FR);
 - Ecologia Viterbo, con un impianto sito a Viterbo;
- gli impianti TM gestiti da:
 - Centro Servizi Ambientali S.r.l., con un impianto sito a Castelforte (LT);
 - Refecta S.r.l., con un impianto sito a Cisterna di Latina (LT);
 - Ecosystem S.p.a., con un impianto sito a Pomezia (RM);
 - Porcarelli Gino & Co. S.r.l., con un impianto sito a Roma (Rocca Cencia).

16. Nella fase dello smaltimento (termovalorizzazione per il CSS e scarica per gli scarti), sono invece attivi i seguenti impianti:

⁸ Cfr. deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, recante "*Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio*", in Boll. Regione Lazio n. 116/2020, Suppl. 1 (di seguito anche solo il "Piano"), pag. 79 (dato relativo all'anno 2017).

⁹ Cfr. provvedimento del 12 dicembre 2018, n. 27456, caso I831, *Gare AMA servizio smaltimento rifiuti*, in Boll. n. 48/2018, par. 13 (dato relativo all'anno 2017); nel 2020, AMA ha raccolto circa 1,571 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (cfr. bilancio di AMA relativo all'anno 2020, pag. 44, disponibile sul sito Internet di AMA).

¹⁰ Cfr. bilancio di AMA relativo all'anno 2020, pag. 48, disponibile sul sito Internet di AMA.

¹¹ Cfr. comunicazione di RIDA del 20 ottobre 2021 (Doc. 40); deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, recante "*Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio*", in Boll. Regione Lazio n. 116/2020, Suppl. 1 (di seguito anche solo il "Piano"); bilancio di AMA relativo all'anno 2020, pag. 48, disponibile sul sito Internet di AMA.

- per il CSS, l'impianto di termovalorizzazione gestito da Acea Ambiente S.r.l. ("Acea Ambiente"), ubicato a San Vittore del Lazio (FR); si tratta dell'unico termovalorizzatore presente sul territorio della Regione Lazio;
- gli impianti di discarica degli scarti gestiti da:
 - MAD S.r.l. ("MAD"), con un impianto sito a Civitavecchia ed uno sito a Roccasecca (FR), entrambi recentemente chiusi per esaurimento delle volumetrie¹²;
 - Ecologia Viterbo, con il già citato impianto sito a Viterbo (che è dunque verticalmente integrato nelle fasi di trattamento e smaltimento); sulla base delle informazioni disponibili, l'impianto di smaltimento di Ecologia Viterbo dispone di una capacità autorizzata pari a 1.125.000 mc e di una capacità residua pari a 180.000 mc¹³;
 - Ecoambiente S.r.l. ("Ecoambiente"), con un impianto sito ad Albano Laziale (RM), che è stato riaperto con ordinanza del 15 luglio 2021 del Sindaco di Roma Capitale e con ordinanza del 16 luglio 2021 del Presidente della Regione Lazio, che hanno identificato gli impianti di trattamento che ad esso potranno avere accesso (tra cui non compare RIDA); sulla base delle informazioni disponibili, l'impianto di smaltimento di Ecoambiente dispone di una capacità autorizzata pari a 500.000 mc e di una capacità residua pari a 87.954 mc¹⁴.

17. Sotto il profilo soggettivo, secondo quanto rappresentato dal segnalante e riportato anche in alcuni articoli di stampa, le due discariche attualmente attive di Ecologia Viterbo e Ecoambiente sarebbero almeno in parte riconducibili ad un unico centro di interessi¹⁵ [omissis] che avrebbe peraltro una serie di partecipazioni in alcune società attive nella fase del trattamento dei rifiuti indifferenziati nella Regione Lazio [omissis].

18. Le attività di trattamento e smaltimento degli scarti in discarica sono regolate sulla base di tariffe attualmente predisposte dalla Regione Lazio per il caso di conferimento dei rifiuti ad impianti presenti sul territorio regionale¹⁶, mentre i prezzi per l'attività di termovalorizzazione del CSS vengono liberamente definiti dalle parti¹⁷.

19. Dalla situazione sopra rappresentata emerge uno scenario di *gap impiantistico*, in particolare in alcune aree regionali e soprattutto per la fase dello smaltimento: per quanto riguarda il CSS, nella Regione Lazio è presente un unico impianto di termovalorizzazione, che non è sufficiente a coprire la domanda regionale in ingresso e, pertanto, parte del CSS prodotto a livello regionale viene

¹² Cfr. comunicazione di RIDA dell'8 settembre 2021, Doc. 30, del 20 ottobre 2021, Doc. 40 e del 19 novembre 2021, Doc. 43, all. 96.

¹³ La capacità autorizzata, di 1.125.000 mc, è pari alla somma dell'autorizzazione originaria di 850.000 mc per il terzo invaso, unico attualmente utilizzato, a cui è stata conferita un'autorizzazione per lo smaltimento di ulteriori 275.000 mc con determinazione della Regione Lazio del 10 ottobre 2019, n. G13577, disponibile sul sito della Regione Lazio); sulla capacità residua di 180.000 mc, cfr. la citata Relazione del Commissario *ad acta*, pag. 18, Doc. 45, e la comunicazione del segnalante del 16 luglio 2021, Doc. 9.

¹⁴ Cfr. comunicazione di RIDA del 6 agosto 2021, Doc. 16; sulla capacità autorizzata e residua di Ecoambiente cfr. ordinanza di riapertura della discarica di Ecoambiente della Sindaca di Roma del 15 luglio 2021, Doc. 44.

¹⁵ In tal senso, peraltro, dalle stesse visure camerali emerge che la medesima persona fisica riveste la carica di amministratore delegato di Ecologia Viterbo ed Ecoambiente (cfr. visure CCIAA).

¹⁶ Cfr. la ricostruzione offerta in proposito nella Relazione del Commissario *ad acta* in esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 426/2020, Doc. 45, pag. 8. La tariffa di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento viene indicata dalla Regione Lazio ai sensi del decreto commissariale n. 15/2005, recepito dalla DGR n. 516/2008 (cfr. Doc. 9 e Doc. 27).

¹⁷ Cfr. comunicazione di RIDA del 18 settembre 2020 (Doc. 5).

trasportata per lo smaltimento fuori Regione, trattandosi di un rifiuto speciale che non è soggetto a limitazioni normative alla propria circolazione sul territorio nazionale, seppur con potenziali maggiori costi per gli impianti di trattamento.

20. Per quanto riguarda gli scarti da smaltire in discarica, sono attualmente in funzione solo due impianti, uno sito a Viterbo ed uno, appena riaperto, ad Albano Laziale (mentre nessuna discarica è presente nei tre ATO di Rieti, Frosinone e Latina). In quest'ottica, nel dare conto di tale situazione di carenza impiantistica, l'ultimo Piano regionale dei rifiuti del Lazio del 2020 ha (i) previsto investimenti in nuovi impianti e il potenziamento di quelli attuali (investimenti rimasti tuttavia ancora inattuati); e, per un periodo transitorio triennale, (ii) stabilito che, in caso di carenza impiantistica in un determinato ATO, l'ATO deficitario possa utilizzare impianti presenti in altri ATO, nel rispetto del principio di prossimità e per un periodo massimo di 36 mesi¹⁸.

III.2.2. La posizione del segnalante RIDA

21. Come già anticipato, RIDA gestisce un impianto di trattamento dei RUR presente nel Lazio, sito ad Aprilia (LT), all'interno del territorio dell'ATO – Latina. L'impianto di RIDA ha una capacità produttiva autorizzata pari a 409.200 tonnellate/anno di rifiuto: siccome nel 2020 sono state trattate circa [omissis] tonnellate di rifiuto, ne deriva che in tale anno il [50-60%] della capacità dell'impianto non è stata utilizzata. Il [35-45%] circa del materiale in uscita dall'impianto di RIDA si trasforma in scarti, che devono essere conferiti in discarica¹⁹.

22. Nelle proprie comunicazioni, RIDA ha dato conto di una serie di condizioni che hanno possibilmente inciso sul mancato utilizzo di tale parte importante della propria capacità: la prima è relativa al mancato conferimento, da parte di AMA, di rifiuti da trattare presso il proprio impianto, nonostante secondo RIDA la capacità residua del proprio impianto potrebbe consentire la pronta risoluzione dell'attuale emergenza rifiuti a Roma²⁰. Il mancato conferimento all'impianto di RIDA dei rifiuti di Roma Capitale è stato messo in collegamento anche da AMA alla mancata disponibilità per RIDA (i) di adeguati siti di discarica nella Regione, nonché (ii) di sufficiente capienza per il proprio CSS presso l'unico impianto di termovalorizzazione presente a livello regionale a San Vittore, di proprietà di Acea Ambiente²¹.

23. L'indisponibilità di AMA a conferire i propri rifiuti presso l'impianto di RIDA, perdurando la grave crisi in merito agli sbocchi per i RUR prodotti sul territorio di Roma Capitale, sarebbe venuta meno nell'ambito di una riunione istituzionale svoltasi lo scorso 16 novembre con la partecipazione di rappresentanti della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale e di alcune imprese interessate. In questa occasione sarebbe infatti stata manifestata la disponibilità di AMA a conferire parte dei

¹⁸ Cfr. deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, recante “Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio”, in Boll. Regione Lazio n. 116/2020, Suppl. 1, nel quale viene analizzato il fabbisogno impiantistico per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati per l'intera Regione. Il Piano ha individuato i seguenti cinque ATO regionali: ATO - Frosinone; ATO - Latina; ATO - Rieti; ATO - Città metropolitana di Roma Capitale; ATO – Viterbo; il Piano prevede che ogni ATO dovrebbe avere uno o più impianti di trattamento di rifiuti indifferenziati e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni dell'ATO stesso.

¹⁹ Cfr. Doc. 5 e. Relazione del Commissario *ad acta* in esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 426/2020, Doc. 45, pag. 8.

²⁰ Cfr., e.g., comunicazione del 9 agosto 2021 (Doc. 17), in cui il segnalante si [omissis].

²¹ Cfr. comunicazione di RIDA del 19 febbraio 2020 (Doc. 2); verbale di audizione di RIDA del 17 giugno 2021 (Doc. 8); e comunicazione di RIDA del 20 ottobre 2021 (Doc. 40). [omissis].

propri rifiuti al segnalante, e la possibilità che Acea Ambiente possa accogliere presso il proprio impianto di San Vittore maggiori tonnellate di CSS in uscita dal TBM di RIDA²².

24. La possibilità per RIDA di accettare e trattare grandi quantitativi di rifiuti indifferenziati provenienti da Roma Capitale, tuttavia, è strettamente legata all'accesso da parte di RIDA alle discariche presenti a livello regionale. In attesa del necessario (e previsto dal Piano regionale) potenziamento della capacità impiantistica nel medio-lungo periodo, considerato che gli impianti di trattamento non possono operare in assenza di un'adeguata volumetria di discarica a disposizione, il segnalante RIDA ha promosso negli ultimi anni plurimi contenziosi amministrativi nei confronti della Regione Lazio al fine di ottenere l'individuazione, da parte dell'ente locale, di una rete di discariche per lo smaltimento degli scarti in uscita dal proprio impianto. Da ultimo il TAR Lazio ha nominato un Commissario *ad acta* che, lo scorso 12 maggio 2021, ha stabilito che RIDA avrebbe potuto smaltire i propri scarti presso le due uniche discariche regionali al tempo operative, ossia quella di MAD a Civitavecchia (poi chiusa) e quella di Ecologia Viterbo. Seppur non localizzate nell'ATO di Latina dove si trova l'impianto di trattamento di RIDA, le due discariche sono state autorizzate ad operare in favore di RIDA in forza della citata previsione del Piano regionale del 2020 che consente il ricorso ad impianti di smaltimento presenti in altri ATO in caso di carenza impiantistica nell'ATO in cui è presente l'impianto di trattamento²³.

25. Il 20 ottobre 2021, la discarica di MAD è stata tuttavia, come già anticipato, chiusa per esaurimento della volumetria disponibile²⁴, con la conseguenza che l'impianto di Ecologia Viterbo per RIDA rimane l'unico accessibile per il conferimento degli scarti sul territorio regionale (non è infatti ad essa accessibile l'impianto di Ecoambiente, riaperto a luglio 2021, essendo stato destinato al soddisfacimento del fabbisogno di altri impianti). Con determinazione del 5 agosto 2021, la Regione Lazio ha dunque fissato la tariffa provvisoria di accesso per RIDA all'unica discarica per essa attualmente designata, ossia quella di Ecologia Viterbo²⁵.

26. Tuttavia, ad oggi, come meglio illustrato nel seguito, tale accesso non è mai avvenuto. Attualmente RIDA prosegue la propria attività (come visto su scala ridotta) grazie (i) al conferimento di parte degli scarti ad una discarica sita in Toscana, la cui volumetria si sta tuttavia esaurendo (peraltro, in questo contesto, si richiama il possibile mancato rinnovo dell'accordo per il conferimento inter-regionale valido fino al 31 dicembre 2021); e, (ii) alla possibilità, accordata dalla Regione Lazio (e da ultimo prorogata fino all'8 dicembre 2021) di stoccare in via eccezionale gli scarti presso il proprio impianto, sia pur in una situazione di prossima saturazione degli stoccaggi²⁶.

²² Cfr. Doc. 43 e Doc. 45.

²³ Cfr., da ultimo, sentenza del TAR Lazio, sez. 1Q, del 14 gennaio 2020, n. 426, con cui il TAR Lazio si è pronunciato intimando alla Regione di mettere a disposizione di RIDA una "*rete integrata ed adeguata*" di discariche in ambito regionale; e decreto del TAR Lazio, sez. 1Q, del 12 febbraio 2021, n. 1745, con la nomina, quale Commissario *ad acta*, del Direttore generale della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Capo Dipartimento della Transizione Energetica del MITE).

²⁴ Nella propria lettera del 26 ottobre, RIDA ha dichiarato che MAD non ha ritirato alcuna quantità di rifiuti da RIDA perché prossima all'esaurimento (Doc. 41).

²⁵ Cfr., sul punto, comunicazione di Ecologia Viterbo del 10 settembre 2021, Doc. 31.

²⁶ Sulla concessione, da parte della Regione Lazio, di un nulla osta temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti sino all'esito dell'omologa che deve svolgere Ecologia Viterbo, cfr. comunicazione di RIDA del 9 novembre 2021 (Doc. 42); sull'avvenuta proroga fino al prossimo 8 dicembre, in quella sede considerata dalla Regione Lazio non ulteriormente prorogabile, cfr. comunicazione di RIDA del 19 novembre 2021 (Doc. 43). Sulla prossima saturazione degli stoccaggi di RIDA, cfr. comunicazione di RIDA del 26 ottobre 2021 (Doc. 41).

IV. LE CONDOTTE CONTESTATE

27. Nonostante la severità della situazione e, in particolare, a valle della designazione, avvenuta in data 12 maggio 2021, da parte del Commissario *ad acta* dell'impianto di Ecologia Viterbo quale sede di smaltimento degli scarti di RIDA, a cui ha fatto seguito la già citata determinazione della Regione Lazio del 5 agosto 2021 di fissazione della tariffa di accesso alla discarica, Ecologia Viterbo ha invece posto in essere, dai primi di agosto 2021 sino ad ora, una serie di comportamenti tesi ad ostacolare l'accesso di RIDA alla propria discarica.

28. In tal senso, agli atti del procedimento è presente un intenso scambio di corrispondenza tra RIDA, Ecologia Viterbo e i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, che dà conto di come, in una prima fase compresa tra il 9 agosto 2021 e il 15 ottobre 2021²⁷, Ecologia Viterbo avrebbe subordinato la conclusione del contratto per il conferimento degli scarti alla rinuncia da parte di RIDA dell'applicazione del regime tariffario regionale, con applicazione di un "prezzo libero"²⁸. A valle di una riunione con le Prefetture di Roma e Latina, svoltasi in data 15 ottobre 2021, tesa a promuovere un accordo tra RIDA ed Ecologia Viterbo, Ecologia Viterbo ha poi messo da parte tale richiesta²⁹; in una propria comunicazione del 4 novembre, la Regione Lazio ha chiarito che l'accesso all'impianto per RIDA deve avvenire alle tariffe regionali³⁰.

29. In secondo luogo, sempre a partire dal 9 agosto 2021, Ecologia Viterbo sembra aver posto in essere una serie di comportamenti ostativi nell'ambito della procedura tesa all'omologa del rifiuto di RIDA: (i) in un primo momento, Ecologia Viterbo avrebbe osteggiato la richiesta di RIDA di fare ricorso ad un laboratorio terzo³¹, reputato poi necessario dalla Regione Lazio³² e anche dalla stessa Ecologia Viterbo³³; (ii) in un secondo momento, Ecologia Viterbo avrebbe dato conto dell'asserita mancanza di alcune autorizzazioni al trattamento di determinate categorie di rifiuti da parte dell'impianto di RIDA, sostenendo dapprima che le stesse non erano state trasmesse dal segnalante (pur trattandosi di dati pubblici) e poi che le autorizzazioni non erano conformi ai parametri legali³⁴. Anche su tale questione è intervenuta la Regione Lazio, invitando Ecologia Viterbo – a fronte "della situazione emergenziale" – a concludere celermente il procedimento di omologa, dedicandosi all'unica materia di competenza del gestore della discarica³⁵.

²⁷ Cfr. lettera di Ecologia Viterbo del 9 agosto 2021 (Doc. 41, all. 74).

²⁸ Cfr. comunicazione di Ecologia Viterbo del 10 settembre 2021 (Doc. 31).

²⁹ Cfr. comunicazione di RIDA del 26 ottobre 2021 (Doc. 41).

³⁰ Cfr., sul punto, comunicazioni di RIDA del 26 ottobre e del 9 novembre 2021 e lettera della Regione Lazio del 4 novembre 2021 (Doc. 41 e 42).

³¹ Cfr. comunicazione di Ecologia Viterbo del 9 agosto 2021 (Doc. 18, all. 1); comunicazione di RIDA del 18 agosto 2021 (Doc. 31); comunicazione di RIDA del 13 settembre 2021 (Doc. 32); comunicazione di Ecologia Viterbo del 14 settembre 2021 (Doc. 34); comunicazione di RIDA del 14 settembre 2021 (Doc. 36); comunicazione di Ecologia Viterbo del 17 settembre 2021 (Doc. 37).

³² Cfr. comunicazione della Regione Lazio del 15 novembre 2021 (Doc. 43, all. 86).

³³ Cfr. comunicazione di Ecologia Viterbo del 16 novembre 2021 (Doc. 43).

³⁴ Cfr., sul punto, comunicazioni di Ecologia Viterbo del 25 ottobre 2021 e di RIDA in pari data, trasmesse dal segnalante il 26 ottobre 2021 (Doc. 41).

³⁵ Cfr. lettera della Regione Lazio del 4 novembre 2021, trasmessa con comunicazione di RIDA del 9 novembre 2021 (Doc. 42).

30. Infine, (iii) una volta avviate le procedure in contraddittorio tra le parti per l'omologa dei rifiuti prodotti dall'impianto di RIDA, a seguito del raggiungimento di risultati difformi prodotti da Ecologia Viterbo e RIDA nei due studi sull'analisi del rifiuto, Ecologia Viterbo si sarebbe rifiutata di procedere all'omologa del rifiuto di RIDA sulla base dei criteri interpretativi definiti il 15 novembre dalla Regione Lazio, utilizzando una nota di ISPRA, proprio nell'ottica di risolvere l'ennesima situazione di stallo generatasi³⁶. Secondo quanto rappresentato da RIDA, il criterio di analisi indicato dalla Regione (rappresentato dal Manuale ISPRA n. 2/2009, che consente scostamenti di minima entità dai valori soglia del c.d. Indice Respirometrico Dinamico Potenziale, "IRDP"), è quello impiegato nell'analisi effettuata da RIDA, ed il suo utilizzo da parte di Ecologia Viterbo avrebbe condotto ad una pronta omologa del rifiuto (nell'ambito della medesima giornata del 15 novembre, come secondo RIDA concordato da Ecologia Viterbo nel corso di una riunione con la Regione Lazio).

31. Con una lettera del 16 novembre 2021, venendo meno all'impegno in precedenza assunto, Ecologia Viterbo avrebbe invece contestato la bontà del criterio indicato dalla Regione, assoggettando l'omologa del rifiuto di RIDA ad un regime transitorio contemplato dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 121/2020, che presuppone tuttavia il comprovato superamento dei parametri legali o, in alternativa, chiedendo la ripetizione del campionamento e delle analisi di omologa, che a questo punto sarebbero svolte da un laboratorio terzo scelto di comune accordo tra le parti. Ad oggi, non risulta che il procedimento di omologa sia stato concluso³⁷.

V. VALUTAZIONI

V.1. Il mercato rilevante

32. La condotta posta in essere da Ecologia Viterbo ha luogo sul mercato dello smaltimento degli scarti nella Regione Lazio sul quale operano, dal lato della domanda, gli impianti di trattamento di RUR e, sul lato dell'offerta, le discariche.

33. Il Piano regionale per il Lazio del 2020, come rappresentato nella parte in fatto del presente provvedimento, prevede l'obbligo per l'impianto di trattamento di smaltire gli scarti all'interno dell'ATO in cui ha sede l'impianto, con possibile conferimento in un ATO limitrofo per un periodo massimo di 36 mesi in caso di *deficit* impiantistico nell'ATO di produzione del rifiuto. A fronte della situazione di *gap* impiantistico che caratterizza la Regione Lazio, quest'ultima ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del TUA, due accordi con le Regioni Abruzzo e Toscana per il conferimento dei rifiuti fuori Regione per l'anno 2021, ma per quanto allo stato noto, (i) ad oggi tali accordi non sono stati rinnovati e (ii) almeno la Regione Toscana ha manifestato la propria volontà di non rinnovare l'accordo.

34. Se da un lato, dunque, in uno scenario di corretto funzionamento del mercato, la dimensione del mercato dello smaltimento degli scarti in discarica sembrerebbe avere una dimensione corrispondente a quella dell'ATO in cui si trova l'impianto (che corrisponde di regola alla Provincia), o tutt'al più pluri-provinciale (che comprenda anche gli ATO limitrofi), laddove la Regione abbia

³⁶ Cfr. comunicazione di RIDA del 19 novembre 2021 (Doc. 43).

³⁷ Cfr. comunicazioni nella comunicazione dei RIDA del 19 novembre 2021 (Doc. 43).

sottoscritto accordi per il conferimento dei rifiuti fuori-regione è possibile che la dimensione del mercato sia, per determinate annualità per le quali siano in vigore tali accordi, anche più ampia.

35. Dall'altra parte, il conferimento fuori Regione è un'opzione a cui si fa ricorso in situazioni emergenziali, che non è equiparabile sotto il profilo concorrenziale al conferimento infra-Regione: (i) la prima motivazione in tal senso è legata al fatto che le attività di trattamento e smaltimento in discarica sono soggette a tariffa regolata, ma solo in alcune Regioni e, in ogni caso, con tariffazione difforme a seconda della Regione interessata; (ii) la seconda è evidentemente legata al costo di trasporto degli scarti fuori Regione. Ne consegue che per un impianto di trattamento il conferimento fuori Regione è un'alternativa di gran lunga meno appetibile rispetto al conferimento infra-regionale e, in alcuni casi, possibilmente impraticabile (a) laddove non vi siano accordi con le Regioni (circostanza che, evidentemente, non è nella disponibilità dell'impianto), e (b) laddove, in virtù del costo del trasporto fuori Regione e/o del tetto al prezzo che l'impianto è in posizione di pagare a fronte della tariffa regionale che è imposta alla sua attività, tale opzione non sia economicamente percorribile.

36. Inoltre, anche laddove il conferimento fuori Regione fosse nella disponibilità dell'impianto, tali conferimenti riguarderebbero necessariamente quantitativi contenuti di rifiuti trattati, in quanto, da un lato, gli operatori che accettano rifiuti da un'altra Regione lo fanno per quantitativi limitati alla capacità residua dopo aver soddisfatto il fabbisogno regionale proprio; dall'altro lato, poiché, in assenza di sbocchi sufficienti su base regionale, un impianto di trattamento non riesce ad aggiudicarsi ingenti quantitativi di rifiuti presenti sul mercato della raccolta, come è avvenuto peraltro nel caso di RIDA. Ciò appare confermato dal fatto che, dalle informazioni in atti, la motivazione principale per la quale AMA, il principale operatore di raccolta su base regionale, non voleva contrattualizzare RIDA è proprio la mancanza di sufficienti sbocchi in discarica su base regionale, non reputando a ciò sufficiente l'accordo che RIDA ha attualmente in essere con una discarica sita nella Regione Toscana (peraltro in scadenza a fine anno).

37. Per queste ragioni, si ritiene che la dimensione geografica del mercato dello smaltimento degli scarti nel caso di specie sia al massimo corrispondente al territorio della Regione Lazio.

38. La condotta posta in essere su tale mercato da Ecologia Viterbo è suscettibile di generare effetti sul diverso mercato situato a monte in cui operano gli impianti di trattamento di RUR, tra cui quello della società RIDA, escludendo gli operatori che non hanno accesso agli sbocchi ad una scala sufficiente per competere efficacemente nell'acquisizione di commesse da parte degli operatori della raccolta presenti all'interno della Regione.

V.2. La posizione dominante di Ecologia Viterbo

39. Come indicato nel paragrafo III.2.1, a valle della chiusura dell'impianto di smaltimento di MAD, nel Lazio sono attive, allo stato, solo due discariche: la prima, di Ecologia Viterbo, sita a Viterbo, e la seconda di Ecoambiente, sita ad Albano Laziale (RM).

40. Ecologia Viterbo detiene una posizione dominante sul mercato dello smaltimento degli scarti in discarica nel Lazio. Sulla base dei dati disponibili, la quota di Ecologia Viterbo sul totale di capacità di smaltimento autorizzata è pari al 69%, mentre è pari al 67% in termini di capacità di trattamento residua (ossia al netto delle volumetrie esaurite)³⁸. Si tratta di quote che sulla base della prassi e

³⁸ Per i riferimenti ai dati di capacità autorizzata e residua delle due discariche, cfr. *supra* par. III.2.1.

della giurisprudenza nazionale e europea appaiono idonee a definire l'esistenza di una posizione dominante in capo alla società³⁹.

41. Sotto un profilo soggettivo, a tale valutazione circa la dominanza sul mercato di Ecologia Viterbo, va aggiunta la circostanza che, in ogni caso, Ecologia Viterbo è attualmente l'unica discarica presente all'interno del territorio regionale a cui RIDA può rivolgersi, in quanto le ordinanze del 15-16 luglio 2021 del Sindaco di Roma Capitale e del Presidente della Regione Lazio con le quali è stata riaperta la discarica di Ecoambiente non contemplano RIDA tra gli impianti conferitori. Ne consegue che RIDA non ha ad oggi alcuna alternativa sul territorio regionale che il conferimento dei propri scarti alla discarica di Ecologia Viterbo, essendo lo stoccaggio degli stessi sul piazzale del proprio sito di trattamento un'opzione non solo temporalmente consentita al massimo fino al prossimo 8 dicembre 2021, ma altresì provvisoria (dovendo poi tali stoccaggi essere necessariamente smaltiti in discarica).

V.3. L'abuso di posizione dominante di Ecologia Viterbo: il rifiuto di accesso alla propria discarica da parte di RIDA

42. La condotta di Ecologia Viterbo, tesa ad ostacolare l'accesso di RIDA alla propria discarica, appare configurabile nei termini di abuso di posizione dominante posto in essere sul mercato regionale dello smaltimento degli scarti in discarica, nella forma del rifiuto a contrarre.

43. Secondo la giurisprudenza consolidata un'impresa dominante può abusare della propria posizione laddove, senza alcuna giustificazione oggettiva, ostacoli l'accesso ad una propria infrastruttura laddove tale infrastruttura sia irripetibile per le imprese terze e l'accesso risulti necessario per lo svolgimento di attività economiche in un mercato collegato (in questo caso, a monte), eliminando la concorrenza in tale mercato⁴⁰.

44. Nel caso di specie, Ecologia Viterbo, come visto, detiene una posizione dominante nel mercato dello smaltimento degli scarti nel Lazio e, più in particolare, dispone di un'infrastruttura, la discarica di Viterbo, che non è immediatamente replicabile da RIDA e dal cui accesso dipende la possibilità per RIDA stessa di svolgere l'attività di trattamento nel mercato a monte. Tale circostanza è sigillata dalla relazione del Commissario *ad acta* che, in attuazione dell'ordine del TAR Lazio, ha identificato Ecologia Viterbo quale soggetto (unico, a valle della citata chiusura della discarica di MAD) a cui RIDA deve rivolgersi per il conferimento dei propri scarti; da ciò discende anche che Ecologia Viterbo è pienamente consapevole dell'indispensabilità dell'accesso alla propria discarica per consentire a RIDA lo svolgimento della propria attività.

45. Nel dettaglio, dalle informazioni descritte nel par. IV sembra emergere che, a partire dal 9 agosto 2021, Ecologia Viterbo avrebbe ostacolato l'accesso di RIDA al proprio impianto presentando plurime motivazioni, le prime di carattere tariffario, le seconde in merito alla mancanza delle dovute autorizzazioni e le terze con riguardo all'impossibilità di omologare i rifiuti in ingresso per asserita violazione dei parametri normativi che, sulla base delle informazioni agli atti, non appaiono avere natura oggettiva. La natura pretestuosa e dilatoria delle ragioni tariffarie e autorizzative sembra confermata, in particolare, dai citati interventi della Regione Lazio che ha, a più riprese, invitato

³⁹ Cfr., *e.g.*, sentenza della Corte di giustizia UE del 3 luglio 1991, causa 62/86, *Akzo c. Commissione*, ECLI:EU:C:1991:286.

⁴⁰ Cfr., *e.g.*, sentenza della Corte di giustizia UE del 26 novembre 1998 nella causa C-7/97, *Oscar Bronner*, ECLI:EU:C:1998:569, par. 40.

Ecologia Viterbo a dedicarsi prontamente (ed esclusivamente) al procedimento di omologa del rifiuto.

46. Riguardo al procedimento di omologa, Ecologia Viterbo avrebbe invece dapprima osteggiato la richiesta di RIDA di fare ricorso ad un laboratorio terzo, reputato poi necessario dalla Regione Lazio e anche dalla stessa Ecologia Viterbo. Da ultimo, a valle del raggiungimento di risultati difformi nei due studi sull'analisi del rifiuto prodotti da Ecologia Viterbo e RIDA nell'ambito della procedura di omologa svolta in contraddittorio, Ecologia Viterbo si sarebbe poi rifiutata di impiegare i criteri interpretativi definiti il 15 novembre 2021 dalla Regione Lazio e dall'ISPRA, nell'ottica di risolvere la situazione di stallo generatasi. Con una lettera del 16 novembre 2021, Ecologia Viterbo avrebbe invece contestato la bontà del criterio indicato dalla Regione, assoggettando l'omologa del rifiuto di RIDA ad un regime transitorio che presuppone tuttavia il comprovato superamento dei parametri legali, chiedendo in alternativa la ripetizione del campionamento e delle analisi di omologa, svolte da un laboratorio terzo scelto di comune accordo tra le parti. Alla data odierna non risulta che il procedimento di omologa sia stato concluso, con la conseguenza che la contestata condotta abusiva appare ancora in corso.

47. Allo stato degli elementi in atti, è dunque possibile concludere che il mancato accesso alla discarica di Ecologia Viterbo da parte di RIDA possa essere riconducibile a un abuso di posizione dominante posto in essere da Ecologia Viterbo, quantomeno a partire dal 9 agosto 2021 e tutt'ora in corso.

48. L'interesse di Ecologia Viterbo ad escludere RIDA dall'accesso alla propria discarica sembra legato sia alla circostanza che si tratta di operatori direttamente concorrenti nel mercato a monte del trattamento, sia all'ipotesi, prospettata dal segnalante, in merito all'esistenza di una comunanza di interessi tra Ecologia Viterbo e altre società attive nel trattamento e nello smaltimento di rifiuti indifferenziati nel Lazio, *[omissis]* e, dunque, ad un più ampio possibile intento di monopolizzazione dell'intera filiera regionale.

VI. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRAEUROPEO

49. Le condotte esaminate appaiono suscettibili di rientrare nell'ambito della possibile applicazione dell'articolo 102 TFUE, in quanto interessano un mercato di dimensione regionale che costituisce parte rilevante del mercato europeo, peraltro particolarmente importante in funzione della presenza al suo interno della città di Roma Capitale. Tali condotte sono pertanto potenzialmente idonee a limitare gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea.

VII. MISURE CAUTELARI

50. Si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'avvio di un *sub*-procedimento teso alla possibile applicazione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/1990, il quale prevede che, “[n]ei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ovvero constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari”.

51. Per quanto riguarda il requisito del *fumus boni iuris*, la documentazione agli atti e le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti inducono a ritenere, *prima facie*, sussistente la condotta abusiva contestata ad Ecologia Viterbo e consistente nell'esclusione di RIDA dall'accesso

alla propria discarica, peraltro in un contesto emergenziale in cui Ecologia Viterbo è stata designata dalla Regione Lazio quale sede per il conferimento degli scarti da parte di RIDA.

52. Sotto il profilo del *periculum*, dalle informazioni in atti sembra emergere che, nelle more del procedimento, la prosecuzione del comportamento contestato rischi di produrre un danno grave ed irreparabile per la concorrenza: l'intervento in via cautelare dell'Autorità sembra infatti necessario per evitare l'uscita dal mercato di RIDA che, in caso di mancato accesso all'impianto di Ecologia Viterbo, potrebbe avvenire in maniera progressiva nel brevissimo periodo, al verificarsi della scadenza, prevista per il prossimo 8 dicembre, del permesso a stoccare i rifiuti sul proprio piazzale e della scadenza, in data 31 dicembre 2021, dell'accordo con la discarica sita in Toscana, cui RIDA attualmente conferisce i propri rifiuti. Inoltre, la condotta di Ecologia Viterbo appare suscettibile di generare non solo l'esclusione di un concorrente efficiente dal mercato del trattamento dei RUR ma, nella misura in cui interferisce con la possibile sottoscrizione di un accordo tra RIDA ed AMA, potrebbe determinare il perdurare della situazione di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nel territorio di Roma Capitale. La prosecuzione dell'emergenza potrebbe generare disagi per l'utenza da un punto di vista sia ambientale che economico, rendendo per AMA necessario l'invio continuativo di parte dei RUR prodotti fuori Regione, a costi verosimilmente più elevati di quelli sostenuti in caso di utilizzo dell'impianto di RIDA alla tariffa definita dalla Regione Lazio; al contrario, l'utilizzo dell'impianto di RIDA da parte di AMA potrebbe non solo contribuire ad una pronta pulizia della città di Roma, ma anche generare una riduzione della TARI pagata dai cittadini del territorio.

RITENUTO, pertanto, che le condotte tenute da Ecologia Viterbo S.r.l. siano suscettibili, per le ragioni sopra esposte, di configurare possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE o dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

RITENUTO, inoltre, che sussiste l'urgenza di avviare un *sub*-procedimento volto all'eventuale adozione di misure cautelari, al fine di evitare che le condotte poste in essere da Ecologia Viterbo S.r.l., consistenti nel rifiuto di accesso alla propria discarica da parte di RIDA, determinino danni gravi e irreparabili durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Ecologia Viterbo S.r.l. per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE o dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) la fissazione del termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno 5 giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) l'avvio del procedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari tese a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

d) la fissazione, nell'ambito del procedimento per l'adozione delle misure cautelari, del termine di giorni dieci decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento per la presentazione, da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine da ultimo indicato;

e) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Clara Beatrice Calini;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2022.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12411 - IREN/BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY

Provvedimento n. 29892

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Iren S.p.A., pervenuta il 25 ottobre 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iren S.p.A. ("Iren") è la società *holding* industriale a capo dell'omonimo gruppo¹, attivo nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e di gas naturale, nella gestione dei servizi idrici integrati, di teleriscaldamento e di gestione del calore, nonché nell'offerta di servizi ambientali (raccolta dei rifiuti, igiene urbana, progettazione e gestione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti), in particolare in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Il gruppo Iren offre anche una serie di ulteriori servizi di pubblica utilità tra cui, *[omissis]*^{*}, ². Nel 2020, il fatturato consolidato di Iren è stato pari a circa *[3-4]* miliardi di euro, *[omissis]*.

2. Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. ("BEIT") è una *Energy Service Company* (c.d. "ESCo"), attiva nella consulenza e progettazione in materia di efficienza energetica (e, in questo contesto, nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione, alimentati da combustibili tradizionali o fonti rinnovabili e destinati a enti pubblici e privati di natura industriale, commerciale e residenziale), nonché nella fornitura di soluzioni di *building automation*³. Nel 2020, BEIT ha generato un fatturato pari a circa *[31-100]* milioni di euro, *[omissis]*.

¹ Iren è controllata congiuntamente dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia (cfr., da ultimo, provvedimento del 27 ottobre 2020, n. 28432, C12310 – Iren Ambiente/Divisione Ambiente di Unieco Società Cooperativa, in Boll. n. 45/2020).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² *[Omissis]*.

³ BEIT è interamente controllata da Robert Bosch S.p.A., *[omissis]*.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di Iren, per il tramite della società *[omissis]*, del 100% delle quote di BEIT; pertanto, all'esito dell'operazione Iren acquisirà indirettamente il controllo esclusivo di BEIT.

4. L'art. 15.2.2 del *Quota Purchase Agreement* sottoscritto il 13 ottobre 2021 tra Iren e la società venditrice Robert Bosch S.p.A. prevede, *[omissis]*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, e dunque costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio, a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza al par. 4, *sub* punto (i), può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'impresa oggetto di acquisizione.

7. Viceversa, la restrizione descritta al par. 4, *sub* punto (ii), non può essere qualificata come accessoria alla concentrazione comunicata, nella misura in cui non appare direttamente connessa alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessaria e non costituisce, pertanto, oggetto della presente valutazione. In particolare, non appare accessorio all'operazione comunicata il vincolo *[omissis]*⁴.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

8. In ragione dell'operatività della società *target*, l'operazione di concentrazione interessa (i) il mercato dei servizi di consulenza e progettazione in materia di efficienza energetica, che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica, nonché (ii) il mercato dei sistemi di gestione centralizzata degli impianti tecnici di edifici (c.d. *building automation*).

Il mercato dei servizi di consulenza e progettazione in materia di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica

9. I servizi di consulenza e progettazione degli interventi di efficienza energetica, che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica, vengono forniti nell'ambito dei programmi di

⁴ Cfr. Commissione europea, Comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, in G.U.U.E. 2005/C 56/03, parr. 17-25.

incentivazione previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia di efficienza energetica. Lo strumento per l'implementazione di tali normative è rappresentato dai titoli di efficienza energetica ("TEE", noti anche come "certificati bianchi"), che sono rilasciati dal Gestore dei Mercati Energetici ("GME") in favore delle società di distribuzione di energia elettrica e gas naturale e delle loro controllate, nonché delle *Energy Service Company* (c.d. ESCo, società accreditate dall'ARERA), in ragione della realizzazione di interventi di risparmio energetico. I grandi distributori di gas o di energia elettrica, che hanno degli obblighi specifici di risparmio energetico (c.d. "soggetti obbligati"), possono raggiungere i *target* normativi sia effettuando direttamente interventi di miglioramento dell'efficienza energetica che comportino il rilascio, da parte del GME, di TEE corrispondenti ai risparmi conseguiti, sia avvalendosi di TEE offerti sul mercato dagli altri soggetti a cui tali titoli possono essere rilasciati (cd. "soggetti volontari", tra cui vi sono appunto le ESCo).

10. Sebbene le ESCo operino su un mercato che, anche in ragione del quadro normativo armonizzato a livello europeo, potrebbe essere di dimensione sovranazionale, il mercato dei TEE è organizzato su base nazionale, non esistendo accordi di reciprocità tra Italia e altri Paesi europei in relazione a tale meccanismo di sostegno dell'efficienza energetica. Secondo le stime della parte notificante, il valore del mercato nazionale è pari a circa 7,2 miliardi di euro; in virtù del fatturato generato dalle parti sul tale mercato, a valle dell'operazione la quota detenuta da Iren sarà pari a circa il [0-5%] (*omissis*). Di conseguenza, nel caso di specie, la definizione esatta del mercato geografico rilevante può essere lasciata aperta, in quanto non cambia la valutazione concorrenziale dell'operazione comunicata.

Il mercato dei sistemi di gestione centralizzata degli impianti tecnici di edifici (c.d. building automation)

11. Un ulteriore mercato del prodotto interessato dall'operazione in esame è quello della progettazione e della produzione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico per la gestione e il controllo in forma centralizzata degli impianti tecnici (ad esempio, di illuminazione) e dei sistemi automatizzati per edifici a destinazione industriale, commerciale e residenziale (c.d. *building automation*).

12. Secondo la parte notificante, il mercato è di dimensione europea in ragione della natura altamente tecnologica dei prodotti in questione, dei ridotti costi di trasporto, nonché dell'assenza di barriere di natura tecnica e/o regolamentare all'accesso; nel caso di specie, la definizione esatta del mercato rilevante può comunque essere lasciata aperta in quanto, secondo la stima della parte, la quota di mercato detenuta da Iren a seguito dell'operazione sarà, sia a livello nazionale che europeo, inferiore al [0-5%].

Effetti dell'operazione

13. L'operazione in esame non appare idonea a incidere negativamente sulle condizioni concorrenziali dei mercati rilevanti in quanto, come anticipato, la quota di mercato detenuta da Iren *post-merger* sarà, su ciascuno dei mercati identificati dalla parte, e secondo le stime da essa fornite, ampiamente inferiore al 5%.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che la restrizione prevista dall'art. 15.2.2 del *Quota Purchase Agreement*, in particolare con riferimento al vincolo *[omissis]*, non costituisce oggetto della presente delibera in quanto non accessorio all'operazione di concentrazione in esame, e che l'Autorità, pertanto, si riserva di valutare successivamente, laddove ne sussistano i presupposti, tale previsione contrattuale;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 87/1990, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP349 - VOLOTEA-CANCELLAZIONE VOLI POST-COVID

Provvedimento n. 29896

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione dell'8 ottobre 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti della società Volotea S.A. per accertare l'eventuale esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, 23, comma 1, lettera e), 24 e 25 del Codice del Consumo;

VISTA la propria delibera del 27 aprile 2021, n. 29650 con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale consistente nella violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, 23, comma 1, lettera e), 24 e 25 del Codice del Consumo per le informazioni scorrette ed omissive rese in fase di cancellazione dei voli in relazione al rimborso dei relativi biglietti e per gli ostacoli posti in essere dal professionista nel riconoscimento del rimborso in denaro e nelle modalità di utilizzo del *voucher*, poste in essere dal 3 giugno 2020 dalla società Volotea;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Volotea S.A. (di seguito anche la Società, oppure il "Professionista") è una società di diritto spagnolo che opera come vettore aereo *low cost* in Italia e in Europa sulle principali rotte.

II. IL PROVVEDIMENTO DEL 27 APRILE 2021, N. 29650

2. In data 3 luglio 2020, l'Autorità avviava il procedimento PS11821 per presunta violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, 23, comma 1, lettera e), 24 e 25 del Codice del Consumo, allo scopo di accertare, tra l'altro, l'esistenza di condotte consistenti nella mancanza di completezza e trasparenza delle informazioni relativamente alle cause di cancellazione dei voli, alle modalità di riconoscimento del rimborso monetario anziché di un *voucher* e agli ostacoli frapposti ai consumatori che richiedevano detto rimborso.

3. Con provvedimento del 27 aprile 2021, n. 29650, l'Autorità deliberava che le informazioni complessive rese da Volotea in merito alle modalità di assistenza post-vendita e, soprattutto, le

modalità per il rilascio di ristori e rimborsi spettanti in restituzione del prezzo del biglietto cancellato risultavano gravemente scorrette ed omissive. Infatti, il citato professionista aveva omesso di evidenziare adeguatamente alla clientela tutte le alternative di ristoro comunque spettanti in caso di soppressione dei servizi di trasporto, in base alla vigente normativa comunitaria a tutela dei diritti dei consumatori. Inoltre, il professionista non rappresentava chiaramente al consumatore la possibilità di scelta in merito alla modalità di rimborso per il biglietto del volo cancellato. Infatti, in caso di cancellazione del volo, Volotea proponeva al consumatore, come prima forma di ristoro, il *voucher*, rinviando la possibilità di chiedere il rimborso monetario ad una successiva e specifica richiesta del consumatore.

4. Inoltre, l'Autorità con il citato provvedimento riteneva particolarmente rilevante la compressione della libertà di scelta che deve essere pienamente riconosciuta ai consumatori in merito al tipo di ristoro/rimborso per il biglietto cancellato dal vettore, in ragione anche dell'oggettiva asimmetria che caratterizza il rapporto di consumo e della conseguente posizione di debolezza del consumatore rispetto all'impresa. Sul punto, le modalità di assistenza post-vendita adottate da Volotea risultavano aggressive, in quanto idonee ad attuare un indebito condizionamento delle scelte dei consumatori, mediante la frapposizione degli ostacoli soprarichiamati all'esercizio dei diritti contrattuali relativi all'ottenimento del rimborso in denaro, spettante in caso di cancellazione unilaterale del viaggio da parte del vettore, comportando, per la generalità dei consumatori, la sostanziale imposizione di una modalità specifica di ristoro, nonostante la richiamata e doverosa prospettazione ed erogazione delle alternative previste dalla disciplina comunitaria.

5. Alla luce di quanto precede, l'Autorità vietava l'ulteriore diffusione delle pratiche commerciali suddette.

III. LE ULTERIORI SEGNALAZIONI RICEVUTE

6. Con richieste di intervento pervenute nel periodo agosto – ottobre 2021, diversi consumatori e l'associazione Movimento Consumatori hanno lamentato che il vettore continuerebbe ad adottare i comportamenti che l'Autorità ha sanzionato con il provvedimento del 27 aprile 2021, n. 29650.

7. In particolare, i segnalanti hanno evidenziato che Volotea avrebbe adottato i seguenti comportamenti:

- cancellazione dei voli – fino al mese di settembre 2021 – utilizzando la motivazione della pandemia, rilasciando il *voucher* in luogo del rimborso monetario e non dando seguito alle richieste di rimborso monetario presentate dai consumatori;
- ostacoli e difficoltà ad utilizzare i *voucher* emessi e a ottenerne il rimborso monetario, a distanza di più di un anno dal rilascio, in quanto il professionista afferma che il credito risulta scaduto ovvero dichiara che il *voucher* non è rimborsabile;

VOLOTEA | Voli economici, offerte e biglietti aerei per l'Europa

IL TUO CREDITO VOLOTEA

IL TUO ATTUALE CREDITO VOLOTEA!	
 0,00€	
OPERAZIONI	CREDITO
Credito scaduto 14 Apr. 2021	-233,49€
Credito generato 13 Apr. 2020	233,49€

- la perdita del credito residuo in caso di utilizzo parziale del *voucher*¹. Nello specifico, come rappresentato e documentato da un consumatore che, nel mese di dicembre 2020 aveva ricevuto un *voucher* nel quale il vettore dichiarava espressamente che “*in caso di mancato utilizzo alla scadenza potrà ottenere il rimborso*”, alla richiesta di rimborso monetario del *voucher* presentata dal consumatore stesso nel mese di luglio 2021 il vettore risponde che il rimborso non è possibile perché il *voucher* è stato utilizzato parzialmente, come dimostrano le immagini che seguono:



¹ cfr. segnalazione prot. n. 76770 del 7/10/21, segnalazione prot. n. 74938 del 30/9/21 nonché segnalazione del Movimento Consumatori prot. n. 72646 del 21/9/21.

- mancato accredito sui mezzi di pagamento dell'importo rimborsato come segnalato da altri consumatori. Infatti, pur avendo ricevuto la *mail* di Volotea che conferma il riconoscimento del rimborso monetario del *voucher*, i segnalanti sostengono di non aver mai ricevuto l'accredito delle relative somme sulla carta di credito utilizzata per il pagamento del biglietto o sul conto corrente bancario indicato al momento del rimborso².
- per alcuni *voucher* per i quali è trascorso un anno dal rilascio dello stesso, il vettore avrebbe trasformato il relativo valore in "credito Volotea", in quanto decorso il periodo di 12 mesi dal rilascio non riconoscerebbe ai consumatori il rimborso monetario dello stesso, né l'estensione del periodo di validità a 24 mesi³.

IV. VALUTAZIONI

8. Sulla base di tali informazioni è emersa, pertanto, la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato e, in particolare, che il professionista continuerebbe a rendere informazioni scorrette in ordine alla cancellazione dei voli, nonché al rilascio dei *voucher* e alla possibilità di ottenere il rimborso in denaro del costo del biglietto aereo, nonché a frapporre ostacoli ai consumatori nell'esercizio dei loro diritti volti all'utilizzo integrale del *voucher* o all'ottenimento del rimborso monetario dello stesso.

9. Le pratiche commerciali sopra descritte presentano i medesimi profili di scorrettezza e aggressività già accertati.

10. Il citato provvedimento del 27 aprile 2021, n. 29650, è stato comunicato al professionista in data 17 maggio 2021.

11. Ciò posto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al mese di agosto 2021.

12. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti descritti potrebbero integrare una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 29650 del 27 aprile 2021, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Volotea S.A. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità del 27 aprile 2021, n. 29650;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

² Cfr., a titolo di esempio, segnalazioni prot. n. 80856 e prot. n. 80880 del 25/10/21.

³ Cfr., da ultimo, segnalazione prot. n. 79620 del 19/10/21, nonché segnalazione del Movimento Consumatori prot. n. 72646 del 21/9/21.

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Laura Altavista;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione A, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Volotea S.A. ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a Volotea di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

IP350 - BLUE PANORAMA-CANCELLAZIONE VOLI POST-COVID

Provvedimento n. 29897

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione dell'8 ottobre 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti della società Blue Panorama S.p.A. per accertare l'eventuale esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo;

VISTO il proprio provvedimento del 16 febbraio 2021, n. 28583, con il quale è stato deliberato di chiudere il procedimento PS11843 senza accertare l'infrazione, rendendo obbligatori gli impegni proposti dalla società Blue Panorama S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Blue Panorama S.p.A. (di seguito anche la Società, oppure il "Professionista") è una società che opera quale vettore *low cost* nel settore del trasporto aereo nelle rotte nazionali ed europee.

II. IL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DEGLI IMPEGNI DEL 16 FEBBRAIO 2021, N. 28583

2. In data 24 settembre 2020, l'Autorità avviava il procedimento PS11843 per presunta violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, allo scopo di accertare, tra l'altro, l'esistenza di condotte - poste in essere successivamente al 3 giugno 2020 - consistenti nella diffusione di informazioni scorrette e omissive, rese in fase di cancellazione dei voli, in ordine alla motivazione adottata per giustificare tali cancellazioni nonché, in relazione al rimborso dei relativi biglietti e agli

ostacoli posti in essere dal professionista nel riconoscimento del rimborso in denaro e nelle modalità di utilizzo del *voucher*.

3. Con il provvedimento del 16 febbraio 2021, n. 28583 (di seguito anche il "Provvedimento"), l'Autorità rendeva obbligatori gli impegni presentati dal professionista in data 9 novembre 2020, che prevedevano misure volte a sanare le carenze informative e le condotte contestate in sede di avvio¹.

III. LE ULTERIORI SEGNALAZIONI RICEVUTE

4. Con richieste di intervento pervenute nel periodo compreso tra il mese di agosto ed il mese di ottobre 2021, diversi consumatori hanno segnalato che, a distanza di mesi dalla richiesta di rimborso monetario del *voucher* presentata al vettore e nonostante il formale accoglimento della stessa, non sarebbe stato ancora effettuato l'accredito dell'importo².

IV. VALUTAZIONI

5. Dall'insieme degli elementi acquisiti e sopra descritti, emergerebbe, dunque, il mancato rispetto, da parte della società Blue Panorama Airlines S.p.A., degli impegni assunti e resi vincolanti con il provvedimento dell'Autorità del 16 febbraio 2021, n. 28583.

6. Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti descritti potrebbero integrare una fattispecie di mancato rispetto degli impegni assunti e resi obbligatori nei confronti della società Blue Panorama Airlines S.p.A.

¹ Gli impegni consistevano in:

a) invio di comunicazioni individuali a tutti i passeggeri che abbiano acquistato i biglietti in Italia o attraverso il sito internet italiano di Blue Panorama che abbiano acquistato biglietti relativi a voli cancellati dopo il 3 giugno e che non risultino avere ancora esercitato alcuna opzione al riguardo. La comunicazione reca, altresì, l'indicazione di tutti i canali gratuiti a disposizione del passeggero per l'esercizio dell'opzione consistente nel rimborso del biglietto, nonché del link alla pagina del sito internet di Blue Panorama https://www.blue-panorama.com/it/static-pag_e/cancel-re:fund, denominata "Variazioni, cancellazioni e rimborsi". Misura da implementare entro trenta giorni dal provvedimento dell'Autorità.

b) invio di comunicazioni individuali a tutti i passeggeri che abbiano acquistato i biglietti in Italia o attraverso il sito internet italiano di Blue Panorama che abbiano acquistato biglietti relativi a voli cancellati dopo il 3 giugno che abbiano accettato come ristoro un *voucher*, che non lo abbiano ancora utilizzato, per offrire loro l'opportunità di ricevere in luogo di esso un rimborso pecuniario. Nella comunicazione sono riportati tutti i canali gratuiti a disposizione del passeggero per l'esercizio dell'opzione consistente nel rimborso del biglietto, nonché del link alla pagina del sito internet di Blue Panorama https://www.blue-panorama.com/it/static-pag_e/cancel-re:fund, denominata "Variazioni, cancellazioni e rimborsi". Misura da implementare entro trenta giorni dal provvedimento dell'Autorità.

c) diffusione di apposito comunicato stampa, come da testo qui di seguito riportato che sarà inviato ai principali media nazionali, oltre ad essere pubblicato sul sito internet della Compagnia. Misura da implementare entro quindici giorni dal provvedimento dell'Autorità.

d) i soggetti destinatari degli impegni di cui alle lettere a) e b) e delle suddette dichiarazioni è costituita dai passeggeri che abbiano acquistato i biglietti in Italia o attraverso il sito internet italiano di Blue Panorama;

e) le richieste di rimborso provenienti dai passeggeri destinatari delle comunicazioni individuali di cui sopra verranno automaticamente prese in carico dal vettore e definite nel minor tempo possibile in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 (sette giorni);

f) il termine entro cui i passeggeri potranno chiedere l'emissione di un *voucher*, con le caratteristiche della Legge 17 luglio 2020, n. 7, è esteso dal 31 dicembre 2020 (termine, quest'ultimo, già di per sé di miglior favore rispetto a quello del 30 settembre fissato ex lege) sino a tutto il 30 giugno 2021.

² Cfr. segnalazioni prot. n. 58558 del 13/7/21, prot. n. 69115 del 3/9/21 e prot. n. 7733 dell'11/10/21 nonché segnalazione del Movimento Consumatori prot. n. 77869 del 18/10/21.

con la delibera dell'Autorità n. 28583 del 16 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

- a) di contestare alla società Blue Panorama Airlines S.p.A. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver rispettato gli impegni assunti nel procedimento PS11843 e resi obbligatori con la delibera dell'Autorità del 16 febbraio 2021, n. 28583;
- b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
- c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Maria Laura Altavista;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Settoriale A, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità, dai legali rappresentanti del professionista, ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede alla società Blue Panorama S.p.A. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche della società per le quali dovevano valere gli impegni assunti nel procedimento PS11843 nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS11938 - STEGGI ASCENSORI-ASSISTENZA ASCENSORI*Provvedimento n. 29898*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 30 giugno 2021 e successivamente precisata e integrata nelle date 29 luglio, 3 agosto e 20 settembre 2021, con la quale la società Steggi Ascensori S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 5 ottobre 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Steggi Ascensori S.r.l. (in seguito, anche solo "Steggi") in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della fornitura, installazione, manutenzione, riparazione e assistenza tecnica di ascensori, montacarichi e altri impianti di sollevamento.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella imposizione nei confronti dei consumatori (ivi inclusi i condomini) di adempimenti e penalizzazioni a carico del committente da un lato e condizioni di esclusione della propria responsabilità dall'altro¹, applicando il rinnovo automatico del contratto di manutenzione, un termine per la disdetta

¹ In sintesi: a) un termine di preavviso eccessivamente lungo (sei mesi) per la disdetta del contratto; b) la previsione del pagamento di una penale eccessivamente elevata (pari al totale delle quote di corrispettivo maturande fino alla scadenza del contratto) in caso di risoluzione anticipata del contratto; c) l'obbligo per il consumatore di interpellare il professionista e di conferirgli l'incarico per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto; d) la facoltà incondizionata del professionista di cedere a terzi il contratto sottoscritto senza prevedere condizioni per mantenere lo stesso livello di tutela dei diritti del committente; f) la competenza del foro del professionista (foro di Napoli) in caso di controversia.

eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza e l'applicazione di una penale corrispondente a tutte le quote previste fino al termine del contratto.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

3. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 11 giugno 2021 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS11938. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte della società Steggi Ascensori S.r.l. fossero suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa le condotte contestate.

5. In data 30 giugno 2021, il professionista ha fornito la risposta alla richiesta di informazioni formulata con l'avvio del procedimento ed ha presentato argomentazioni difensive.

6. In data 6 ottobre 2021 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

7. In data 18 ottobre 2021 Steggi ha fornito la versione consolidata dei propri impegni presentati nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento ed in data 19 ottobre 2021 ha prodotto documentazione riguardo all'avvenuta attuazione degli stessi.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

8. Con nota pervenuta in data 30 giugno 2021 e successivamente precisata e integrata nelle date 29 luglio, 3 agosto e 20 settembre 2021, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, articolata nei seguenti punti:

Impegno n.1

L'art. 1 del contratto rubricato "*Durata del contratto e Rinnovo Tacito*", è stato così modificato e/o integrato: "*Il contratto si rinnova tacitamente qualora una delle due parti non trasmetta a mezzo pec e/o racc. a.r. o disdetta a/mena 30 giorni prima della scadenza naturale per i contratti aventi durata annuale e non meno di giorni 60 per i contratti aventi durata superiore alla singola annualità*".

Impegno n. 2

L'art. 7 del contratto rubricato "*Risoluzione anticipata del contratto*", è stato così modificato e/o integrato: "*In caso di risoluzione del contratto provocata da mancato pagamento o da sospensione del servizio richiesta dal Committente o da qualsiasi causa estranea alla volontà della Steggi Ascensori S.r.l., il Condominio si impegna a corrispondere alla Steggi Ascensori il pagamento della somma pari al 30% dei canoni mensili maturandi fino alla scadenza del contratto*".

Impegno n. 3

L'art. 10 del contratto rubricato "Manutenzione Straordinaria", è stato eliminato il seguente riferimento testuale "*commercialmente accordate ed aventi alle proprie dirette dipendenze non meno di trenta operai abilitati dall'E.N.P.I.*", nonché il riferimento ad eventuali incrementi sul costo della manutenzione ordinaria.

Impegno n. 4

L'art. 11 del contratto rubricato "*Cessione del contratto - Modificazione del soggetto attivo del rapporto contrattuale*" è stato così modificato e/o integrato: "*La Venditrice del Servizio - previa accettazione del committente - ha la facoltà di cedere a terzi il presente contratto senza che vengano a mutare i reciproci impegni con il subentrante*".

Impegno n. 5

L'art. 14 del contratto rubricato "*Cessione del contratto - Modificazione del soggetto passivo del rapporto contrattuale*" è stato così modificato e/o integrato: "*Il Committente si impegna a trasmettere il presente contratto ai suoi aventi causa, salvi i casi della risoluzione anticipata del contratto e/o della naturale scadenza dello stesso*".

Impegno n. 6

L'art. 15 del contratto rubricato "*Foro competente*" è stato così modificato e/o integrato: "*Per qualsiasi eventuale controversia nascente dall'esecuzione del contratto di manutenzione indicato in premessa, il Foro competente è quello ove ubicata la residenza della persona fisico committente e/o il fabbricato in condominio, anche in caso di mancata coincidenza tra ubicazione del condominio e domicilio dell'amministratore*".

Impegno n. 7

In relazione a tutti i contratti in essere prima dell'avvio del procedimento PS11938, Steggi Ascensori ha rinunciato ad ogni richiesta di pagamento della "vecchia" clausola penale e lo ha fatto sia per quelle posizioni relative a giudizi non ancora promossi sia quelli per i quali vi è procedura in corso.

Impegno n. 8

Steggi Ascensori ha notificato la rinuncia alla domanda risarcitoria e/o indennitaria, senza porre alcuna condizione, nei giudizi tuttora pendenti.

Impegno n. 9

In relazione ai contratti di manutenzione in essere Steggi Ascensori S.r.l. ha, con i "format" di integrazione del contratto originario e/o con il "format" del nuovo contratto, messo in esecuzione gli "impegni" assunti con la memoria del 30 giugno 2021, integrato e/o sostituito tutti i contratti in essere rispettando le indicazioni fornite dall'AGCM.

Impegno n. 10

Per i contratti in essere ed al solo fine di velocizzare e completare tale "Iter" la Steggi Ascensori S.r.l. ha predisposto e trasmesso ai clienti comunicazione di modifica unilaterale dei contratti vigenti. **9.** Le prime sei misure di tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – riguardano la modifica delle clausole del

modello contrattuale adottato dal professionista in materia di durata e rinnovo tacito, di risoluzione anticipata, di manutenzione straordinaria, di cessione del contratto e di foro competente per le controversie.

In particolare: *i*) a fronte del rinnovo automatico del contratto di manutenzione, è ridotto il termine per la disdetta a 30 giorni per i contratti annuali e a sessanta giorni per quelli di durata ultrannuale; *ii*) è ridotta la penale in caso di risoluzione anticipata a una somma pari al 30% dei canoni residui fino alla scadenza del contratto.

Inoltre: *iii*) non è più previsto un impegno del committente ad affidare al professionista anche la manutenzione straordinaria a pena di un aumento del canone ordinario; *iv*) la cessione del contratto è subordinata al consenso del committente; *v*) sono espressamente previsti anche a favore degli aventi causa del committente i casi della risoluzione anticipata dal contratto e/o della naturale scadenza dello stesso; *vi*) è espressamente prevista la competenza del foro del consumatore/condominio in caso di controversie.

10. Altre due misure (impegno n. 7 e 8) hanno come oggetto la rinuncia ad ogni richiesta di pagamento di clausole penali nella misura dell'intero canone residuo e la notifica di tale rinuncia anche nei giudizi pendenti.

11. Le ultime due misure proposte (impegno n. 9 e 10) riguardano l'applicazione a tutti i rapporti contrattuali esistenti del nuovo contenuto delle clausole contrattuali modificate in conformità agli impegni.

12. In data 19 ottobre 2021 Steggi ha comunicato di avere spontaneamente già dato attuazione agli impegni assunti e ne ha prodotto documentazione.

In particolare, il professionista ha allegato copia del modello contrattuale adottato in conformità agli impegni assunti e copia degli atti attraverso i quali ha applicato le medesime condizioni anche ai rapporti contrattuali preesistenti, oltre a copia degli atti di rinuncia alle domande giudiziali, agli atti del giudizio, nonché alle richieste aventi ad oggetto una penale per l'interruzione del rapporto contrattuale corrispondente a tutte le quote previste fino al suo termine.

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

13. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio dell'11 giugno 2021.

14. In particolare, si ritiene che le misure proposte siano idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio del procedimento relativamente alla contestata imposizione nei confronti dei consumatori (ivi inclusi i condomini) di adempimenti e penalizzazioni a carico del committente, da un lato, e condizioni di esclusione della propria responsabilità, dall'altro, applicando il rinnovo automatico del contratto di manutenzione, un termine per la disdetta eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza e quindi l'applicazione di una penale corrispondente a tutte le quote previste fino al termine del contratto, oltre a imporre l'obbligo per il consumatore di interpellare il professionista e di conferirgli l'incarico per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto, nonché la facoltà incondizionata del professionista di cedere a terzi il contratto sottoscritto, senza prevedere condizioni per mantenere lo stesso livello di

tutela dei diritti del committente, ed infine imponendo la competenza del foro del professionista in caso di controversia.

15. Si rileva, in particolare, che il superamento della previsione ed applicazione della clausola relativa al rinnovo automatico del contratto e con un termine per la disdetta significativamente anticipato rispetto alla sua scadenza evita per il consumatore di doversi attivare ben prima della scadenza contrattuale per valutare la convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale e, se del caso, per reperire altra impresa cui affidare il servizio di manutenzione dell'impianto valutando le offerte disponibili sul mercato.

16. Parimenti, risolve le criticità evidenziate in avvio la modifica della previsione contrattuale relativa al pagamento di una penale pari all'intero canone pattuito nel contratto in caso di recesso anticipato o di inadempimento da parte del consumatore ovvero di qualunque altra ipotesi di risoluzione del contratto o di interruzione del servizio. Viene così superato l'addebito di una penale, quantificata in misura sproporzionata, che avrebbe potuto ostacolare la possibilità di cambiare fornitore anche in caso di servizio insoddisfacente; ciò peraltro in un contesto in cui alla cessazione del rapporto consegue la mancata prestazione di una parte anche molto rilevante dei servizi di manutenzione².

17. Infine, è stato poi previsto il rispetto del foro inderogabile di residenza degli stessi consumatori, per consentire loro di esercitare un'azione legale nella naturale sede di giudizio.

18. La proposta di impegni risulta, inoltre, suscettibile di accoglimento alla luce della adozione anche di misure in grado di eliminare gli effetti attuali della condotta nei confronti di clienti consumatori, avendo il professionista rinunciato, nell'ambito degli impegni, alle richieste di penali eccessivamente gravose che aveva avanzato.

19. Il professionista ha infine già dato piena e completa attuazione a tutte le misure oggetto dei propri impegni.

20. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Steggi Ascensori S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Steggi Ascensori S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Steggi Ascensori S.r.l., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti, da ultimo, in data 18 ottobre 2021, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

² La manutenzione degli impianti di ascensori (e prodotti similari), deve essere per legge eseguita due volte all'anno ex D.P.R. 20 aprile 1999, n.162.

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento PS11938 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 11 giugno 2021 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Steggi Ascensori S.r.l. in materia di pratiche commerciali scorrette, la società Steggi Ascensori S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

Impegno n.1

L'art. 1 del contratto rubricato "Durata del contratto e Rinnovo Tacito", è stato così modificato e/o integrato: "Il contratto si rinnova tacitamente qualora una delle due parti non trasmetta a mezzo pec e/o racc. a.r. o disdetta a/mena 30 giorni prima della scadenza naturale per i contratti aventi durata annuale e non meno di giorni 60 per i contratti aventi durata superiore alla singola annualità".

Impegno n. 2

L'art. 7 del contratto rubricato "Risoluzione anticipata del contratto", è stato così modificato e/o integrato: "In caso di risoluzione del contratto provocata da mancato pagamento o da sospensione del servizio richiesta dal Committente o da qualsiasi causa estranea alla volontà della Steggi Ascensori S.r.l., il Condominio si impegna a corrispondere alla Steggi Ascensori il pagamento della somma pari al 30% dei canoni mensili maturandi fino alla scadenza del contratto".

Impegno n. 3

L'art. 10 del contratto rubricato "Manutenzione Straordinaria", è stato eliminato il seguente riferimento testuale "commercialmente accordate ed aventi alle proprie dirette dipendenze non meno di trenta operai abilitati dall'E.N.P.I.", nonché il riferimento ad eventuali incrementi sul costo della manutenzione ordinaria.

Impegno n. 4

L'art. 11 del contratto rubricato "Cessione del contratto - Modificazione del soggetto attivo del rapporto contrattuale" è stato così modificato e/o integrato: "La Venditrice del Servizio - previa accettazione del committente - ha la facoltà di cedere a terzi il presente contratto senza che vengano a mutare i reciproci impegni con il subentrante".

Impegno n. 5

L'art. 14 del contratto rubricato "Cessione del contratto - Modificazione del soggetto passivo del rapporto contrattuale" è stato così modificato e/o integrato: "Il Committente si impegna a trasmettere il presente contratto ai suoi aventi causa, salvi i casi della risoluzione anticipato dal contratto e/o della naturale scadenza dello stesso".

Impegno n. 6

L'art. 15 del contratto rubricato “*Foro competente*” è stato così modificato e/o integrato: “*Per qualsiasi eventuale controversia nascente dall'esecuzione del contratto di manutenzione indicato in premessa, il Foro competente è quello ove ubicata la residenza della persona fisico committente e/o il fabbricato in condominio, anche in caso di mancata coincidenza tra ubicazione del condominio e domicilio de/l'amministratore*”.

Impegno n. 7

In relazione a tutti i contratti in essere prima dell'avvio del procedimento PS11938, Steggi Ascensori ha rinunciato ad ogni richiesta di pagamento della “vecchia” clausola penale e lo ha fatto sia per quelle posizioni relative a giudizi non ancora promossi sia quelli per i quali vi è procedura in corso.

Impegno n. 8

Steggi Ascensori ha notificato la rinuncia alla domanda risarcitoria e/o indennitaria, senza porre alcuna condizione, nei giudizi tuttora pendenti.

Impegno n. 9

In relazione ai contratti di manutenzione in essere Steggi Ascensori S.r.l. ha, con i “format” di integrazione del contratto originario e/o con il “format” del nuovo contratto, messo in esecuzione gli “impegni” assunti con la memoria del 30 giugno 2021, integrato e/o sostituito tutti i contratti in essere rispettando le indicazioni fornite dall'AGCM.

Impegno n. 10

Per i contratti in essere ed al solo fine di velocizzare e completare tale “Iter” la Steggi Ascensori S.r.l. ha predisposto e trasmesso ai clienti comunicazione di modifica unilaterale dei contratti vigenti.

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXI- N. 48 - 2021

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
